SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 febbraio 2003**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 18

Ministero delle politiche agricole e forestali

CIRCOLARE 30 ottobre 2002.

Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari.

03A00662

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 gennaio 2003, n. 12.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità - Ufficio regionale per l'Europa, concernente l'istituzione dell'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con allegati, fatto a Roma l'11 gennaio 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità – Ufficio Regionale per l'Europa – concernente l'istituzione dell'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, con allegati, fatto a Roma l'11 gennaio 2001.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. È autorizzata la concessione da parte del Ministero della salute di un contributo annuo di euro 309.880, a decorrere dall'anno 2002, a favore dell'OMS, per sostenere le spese di personale, di funzionamento ed attuazione dell'attività dell'Ufficio di Venezia.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a euro 309.880 annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito del-

l'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO

tra

Il Governo Italiano

e

L'Organizzazione Mondiale della Sanità
Ufficio Regionale per l'Europa

concernente l'istituzione dell'Ufficio Europeo OMS
per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo

Preambolo

Nel 1990, il Governo italiano e l'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS hanno istituito a Roma un Ufficio del Centro Europeo per l'Ambiente e la Salute, mediante un Accordo della durata di cinque anni, rinnovabile. L'Accordo è stato ratificato ed è entrato in vigore il 6 febbraio 1992 con legge italiana numero 197.

Nel 1995, il Governo italiano e l'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS hanno concordato di estendere la validità dell'Accordo del 1990 mediante un Accordo della durata di sei anni, rinnovabile, che è stato ratificato ed è entrato in vigore il 20 gennaio 1997 con legge italiana numero 18.

Nel 1998 gli Stati membri dell'Ufficio Regionale Europeo della Organizzazione Mondiale della Sanità, ivi inclusa l'Italia, durante la seduta annuale del Comitato Regionale svoltasi a Copenhagen, hanno approvato il documento denominato: *"Health 21"* - *Salute per tutti nel XXI° secolo"*, che rappresenta il punto di riferimento strategico per la Regione europea dell'OMS e stabilisce priorità ed obiettivi per raggiungere e mantenere il miglior stato di salute possibile per la popolazione europea.

Nello stesso anno, interamente in sintonia con il documento *"Health 21"*, il Programma di Promozione della Salute e Investimenti in Salute dell'Ufficio Europeo dell'OMS, in collaborazione con il Ministero della Sanità e la Regione del Veneto, ha lanciato il programma triennale definito "l'Iniziativa di Verona: investire in salute nel contesto dello sviluppo economico, sociale e umano (1998-2000)".

Allo scopo di rafforzare ulteriormente questa collaborazione nonché di perseguire congiuntamente gli obiettivi di promozione della salute attraverso le strategie previste nel citato documento "Health 21", nell'interesse di tutelare e migliorare la salute della popolazione europea, l'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS e il Governo della Repubblica Italiana

concordano

di istituire un Ufficio progetto denominato "Ufficio Europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo", con sede a Venezia, Italia, per un periodo di dieci anni a partire dalla data riportata al comma 1 dell'articolo 12 del presente Accordo.

Articolo 1

Struttura organizzativa

1. L'Ufficio di Venezia sarà denominato: "Ufficio Europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo" e sarà indicato nel prosieguo del presente Accordo come "Ufficio di Venezia". L'Ufficio di Venezia sarà parte integrante dell'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS.

2. L'Ufficio di Venezia sarà istituito per un periodo iniziale di 10 anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, così come stabilito dall'articolo 12 seguente.

3. Il Direttore Regionale dell'Ufficio Europeo dell'OMS nominerà un membro anziano del personale come capo dell'Ufficio di Venezia.

4. Si prevede che in linea di principio lo staff dell'Ufficio di Venezia sarà costituito, a regime, da 6 unità professionali e 5 unità di servizi generali.

5. L'Ufficio di Venezia avrà un Comitato Scientifico Consultivo. Il Comitato Scientifico Consultivo, in aderenza ai programmi e alle esigenze dell'OMS/EURO, formulerà pareri scientifici sul programma delle attività dell'Ufficio di Venezia. Il Comitato valuterà, inoltre, sulla base di apposite relazioni, i risultati conseguiti dalle attività relativamente ai due anni precedenti.

   Il Comitato Scientifico Consultivo sarà composto da 7 membri nominati dal Direttore Regionale dell'Ufficio Europeo dell'OMS. In considerazione dell'opportunità di utilizzare le competenze del livello nazionale e locale, il Direttore Regionale dell'OMS/EURO, ogni volta che ciò risulti opportuno, si impegnerà in ogni modo a nominare un esperto proposto dal Ministero della Sanità del Paese ospitante, ed un altro su designazione del Presidente della Regione del Veneto.

   I membri del Comitato, che devono avere comprovata esperienza nei settori di attività dell'Ufficio di Venezia, sono nominati per un periodo rinnovabile di tre anni. Detto

Comitato dovrà riunirsi almeno una volta l'anno. Il Comitato eleggerà il proprio Presidente e adotterà il proprio metodo di lavoro.

6. L'Ufficio di Venezia costituirà parte integrante dell'OMS/EURO e sarà pienamente integrato nella sua struttura organizzativa e nel suo piano di attività. La struttura organizzativa e le attività dell'Ufficio di Venezia saranno in conformità ai principi della Costituzione, ai regolamenti e alle politiche dell'OMS. L'OMS/EURO sarà, inoltre, responsabile di organizzare, gestire, amministrare, dirigere e guidare l'attività dell'Ufficio di Venezia.

Articolo 2

Attività

1. L'Ufficio di Venezia, nell'area di propria competenza, fornirà assistenza agli Stati Membri sia a livello nazionale, che regionale e locale, per favorire l'attuazione delle strategie di investimenti in salute che inseriscano la promozione della salute al centro dello sviluppo economico, sociale ed umano, come disposto dal documento "Health 21 – Salute per tutti nel XXI° secolo".

2. In termini operativi, oltre ai programmi di informazione ed educazione alla salute, l'Ufficio di Venezia svolgerà le seguenti due funzioni principali:

a) monitoraggio, disamina e sistematizzazione della crescente quantità di nuovi risultati di ricerca sui determinanti (sociali ed economici) della salute della popolazione;

b) fornitura di servizi, assistenza tecnica e collaborazione agli Stati Membri per aumentare la loro capacità (sia a livello nazionale che subnazionale) di agire, secondo l'evidenza, sui determinanti socio economici della salute. Ciò permetterà agli Stati Membri di investire in salute e di porre le attività di promozione della salute al centro della loro agenda di sviluppo.

Le principali attività dell'Ufficio di Venezia sono riassunte nell'Allegato I a questo Accordo.

3 Le attività dell'Ufficio di Venezia integreranno le attività di promozione della salute correlate ai determinanti di salute dell'OMS/EURO in linea con la strategia denominata "Health 21". Il sistema informativo dell'OMS sarà utilizzato, nella misura necessaria, per sostenere le attività dell'Ufficio di Venezia.

Articolo 3

Strutture

1. L'Ufficio avrà sede a Venezia in un adatto edificio di superficie minima di $500m^2$, accettabile dall'OMS/EURO, fornito dalla Regione del Veneto senza oneri per l'OMS/EURO.

2. La bandiera e l'emblema dell'OMS verranno utilizzati secondo il Codice delle Bandiere ed i Regolamenti, le Risoluzioni e la prassi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

3. In caso si concordi tra la Regione Veneto e l'OMS/EURO di trasferire l'Ufficio di Venezia nel territorio della Regione del Veneto, gli obblighi a carico della Regione del Veneto di cui al presente articolo, resteranno in vigore anche nella nuova ubicazione. La Regione del Veneto sosterrà, altresì, tutte le spese relative al trasferimento di sede.

Articolo 4

Contributo del Ministero della Sanità della Repubblica Italiana e della Regione del Veneto

1. La Regione del Veneto, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, sosterrà, fino ad una somma massima di lire 430 milioni, gli oneri relativi agli arredi, agli accessori e alle apparecchiature, nonché all'allestimento delle postazioni di lavoro (computer, telefoni, set per videoconferenze ecc., secondo gli standard in uso all'OMS). La Regione del Veneto sarà, inoltre, responsabile dei costi locali relativi al mantenimento delle strutture e delle apparecchiature, ai servizi interni di pulizia, sicurezza, rifornimento di acqua, fino ad una somma massima pari a lire 633,6 milioni.

2. La Regione del Veneto fornirà all'OMS/EURO, oltre ai fondi necessari a coprire le spese indicate nel comma 1, un contributo annuo, in dollari USA, corrispondente ad un contributo annuo di 1300 milioni di Lire italiane. Il Ministero della Sanità fornirà all'OMS/EURO un contributo annuo, in dollari USA, corrispondente ad un contributo annuo di 600 milioni di Lire italiane. I contributi indicati in questo comma saranno utilizzati esclusivamente per coprire i costi relativi al personale impiegato nell'Ufficio di Venezia ed i costi di realizzazione dei programmi e delle attività operative.

3. I fondi in dollari USA saranno trasferiti, all'inizio di ogni anno, ad un apposito conto bancario dell'OMS/EURO. L'OMS/EURO fornirà alla Regione del Veneto e al Ministero della Sanità i dettagli relativi al conto bancario.

4. Ogni variazione dei costi dovuta a fluttuazioni del cambio tra Lira italiana e dollaro USA sarà compensata annualmente dal Ministero della Sanità e dalla Regione del Veneto in funzione delle rispettive quote di contribuzione di cui al precedente comma 2. Il Ministero della Sanità e la Regione Veneto concordano di rinegoziare con l'OMS/EURO l'ammontare complessivo dei propri contributi in caso di aumenti dei costi dovuti ad aumenti statutari o ad inflazione.

Articolo 5

Personale

1. Tutto il personale dell'Ufficio di Venezia, ivi incluso il personale eventualmente comandatovi, sarà personale dell'OMS, con un incarico di durata limitata, e sarà soggetto

alle norme e ai regolamenti in vigore per il personale dell'OMS e godrà dello stato e dei diritti del personale dell'OMS, e, in quanto funzionario dell'OMS, godrà a tutti gli effetti delle immunità e dei privilegi concessi in seguito al libero esercizio delle proprie funzioni. Le assunzioni e la gestione del personale dell'Ufficio di Venezia avverranno in base alle leggi, alle norme, ai regolamenti e alle procedure dell'OMS.

2. In base a quanto disposto dal presente Accordo, il personale dell'Ufficio di Venezia sarà assunto secondo le norme, i regolamenti e le procedure dell'OMS. La durata della nomina e la durata di eventuali proroghe, saranno determinate secondo quanto disposto dalle norme dell'OMS e sulla base delle garanzie dei fondi disponibili.

3. Personale aggiuntivo potrà essere comandato all'Ufficio di Venezia da parte della Regione del Veneto, della Repubblica Italiana, o di qualsiasi altro Stato Membro dell'OMS, da parte di organizzazioni internazionali o di qualsiasi altra organizzazione in base ad un accordo concluso con l'OMS. Tale personale aggiuntivo potrà appartenere sia a categorie professionali che a categorie appartenenti a servizi generali.

4. Borsisti, collaboratori di livello professionale associati e tirocinanti possono essere assegnati all'Ufficio di Venezia.

5. Scambi di personale (sia esso professionale o di servizi generali) fra l'OMS/EURO e l'Ufficio di Venezia potranno effettuarsi in base alle esigenze e saranno soggetti alle norme dell'OMS, senza alcun onere aggiuntivo per il Ministero della Sanità e per la Regione Veneto.

Articolo 6

Contributo dell'OMS/EURO

1. L'OMS/EURO terrà una contabilità separata relativa ai contributi trasferiti all'Ufficio di Venezia, riguardante le somme ricevute e le spese dell'Ufficio di Venezia, secondo le norme, i regolamenti finanziari e la prassi dell'OMS. Gli interessi maturati sui fondi saranno calcolati ed accreditati in base alle norme, i regolamenti e la prassi dell'OMS.

2. Tutte le registrazioni finanziarie saranno espresse in dollari USA. Entrate ed uscite registrate con altre valute, saranno convertite in dollari USA secondo il tasso di cambio delle Nazioni Unite applicabile alla data di tali transazioni.

3. L'OMS/EURO garantirà che le transazioni finanziarie relative ai fondi saranno:
   (a) registrate sulla base di procedure interne di controllo in linea con le norme, i regolamenti e la prassi dell'OMS;
   (b) effettuate nel pieno rispetto dei regolamenti finanziari, delle norme e della prassi in vigore al momento all'OMS.

4. La gestione finanziaria ed amministrativa delle spese dell'Ufficio di Venezia è soggetta a controllo interno ed esterno e alle norme finanziarie, regolamenti e procedure applicabili all'OMS.

5. L'OMS/EURO si adopererà al massimo per assicurare fondi supplementari per le attività dell'Ufficio di Venezia da fonti diverse dal Ministero della Sanità della Repubblica Italiana e dalla Regione Veneto, con l'obiettivo di aumentare considerevolmente, già a partire dal terzo anno di attività dell'Ufficio, l'ammontare complessivo del bilancio relativo alle attività e ai programmi operativi dell'Ufficio di Venezia.

6. Nel quadro delle attività dell'Ufficio di Venezia, l'OMS/EURO darà piena ed attenta considerazione a proposte presentate dal Ministero della Sanità e dalla Regione del Veneto per assistenza tecnica e attività di cooperazione da attuarsi in Italia nell'ambito delle competenze dell'Ufficio di Venezia. Si prevede altresì che l'Ufficio di Venezia avrà un impatto considerevole ed offrirà opportunità di stretta cooperazione con il Paese ospitante ed anche con gli altri Stati Membri dell'OMS/EURO.

Articolo 7

Collaborazione tra l'Ufficio di Venezia e le Istituzioni italiane

1. Nell'ambito della cooperazione bilaterale fra l'Italia e l'OMS/EURO, il Ministero della Sanità della Repubblica Italiana considererà le più opportune modalità di coinvolgimento dell'Ufficio di Venezia in attività di livello nazionale ed internazionale promosse dal Ministero stesso, in linea con il Piano Sanitario Nazionale e in conformità con le competenze dell'Ufficio di Venezia, così come disposto dall' art. 2 del presente Accordo. Inoltre, il Ministero della Sanità e la Regione del Veneto ricercheranno ogni altra possibile collaborazione fra l'Ufficio di Venezia e gli Organi Tecnici e Scientifici del Servizio Sanitario Nazionale ed altre rilevanti Istituzioni nelle rispettive aree di competenza.

Articolo 8

Privilegi e immunità

1. Lo stato giuridico, i privilegi e le immunità dell'Ufficio di Venezia saranno regolati dalle stesse disposizioni contenute nell'articolo VI dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS riguardante l'istituzione dell'Ufficio di Roma del Centro Europeo per l'Ambiente e la Salute, firmato a Roma il 14 giugno 1990, con un Addendum, ratificato ed entrato in vigore il 6 febbraio 1992 con legge italiana n. 197.

Articolo 9

Telecomunicazioni

1. Il sistema di telecomunicazioni tra l'Ufficio di Venezia, l'OMS, gli Stati Membri dell'OMS e le pertinenti Istituzioni scientifiche, sarà istituito e, se necessario, aggiornato secondo gli standard internazionali del sistema ISDN (Integrated Service Digital

Network) sul quale si basa la rete di comunicazioni dell'OMS. Le procedure dell'OMS/EURO in questo campo saranno applicate all'Ufficio di Venezia.

Articolo 10

Piano di lavoro

1. Al presente Accordo sarà allegato, come Allegato II, un dettagliato piano di lavoro *ad hoc* relativo al primo biennio di attività dell'Ufficio di Venezia nonché alle attività previste per il biennio 2003-2004. Il Piano di lavoro dell'Ufficio sarà in linea con il ciclo di programmazione biennale dell'OMS.

Articolo 11

Valutazione del lavoro dell'Ufficio di Venezia

1. Una valutazione delle attività dell'Ufficio di Venezia sarà effettuata ogni due anni sulla base di relazioni presentate al Comitato Scientifico Consultivo e al Direttore Regionale dell'OMS/EURO, in conformità con le procedure in uso all'OMS/EURO. Oltre alla relazione annuale delle attività dell'Ufficio di Venezia, verranno redatte relazioni semestrali delle attività svolte in conformità alle linee guida dell'OMS/EURO.

Articolo 12

Disposizioni finali
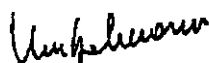
1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima notifica dell'avvenuto adempimento delle necessarie formalità previste dai rispettivi ordinamenti delle parti, compresa la ratifica parlamentare.

2. L'effettiva attuazione del presente Accordo è legata all'adozione da parte della Regione Veneto degli atti legislativi necessari all'attuazione dei suoi impegni finanziari di cui agli articoli 3 e 4.

3. Il presente Accordo resterà in vigore per dieci anni, dalla data della sua entrata in vigore. Potrà essere rinnovato per ulteriori 10 anni sulla base di un accordo tra le parti.

4. Ciascuna parte potrà esercitare il diritto di risoluzione dell'Accordo in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da effettuarsi 6 mesi prima della risoluzione. In caso di risoluzione, gli impegni assunti dalle parti in virtù del presente atto rimarranno in vigore al fine di consentire la regolare conclusione delle attività, il licenziamento o il ritiro del personale, la restituzione di fondi e beni inutilizzati, la liquidazione di conti fra le parti e lo scioglimento di obbligazioni contrattuali nei confronti del personale, di subappaltatori, di consulenti o di fornitori. A seguito della chiusura di tutti gli impegni finanziari relativi all'Ufficio di Venezia e al suo personale, l'OMS fornirà un resoconto finanziario relativo

alle spese e ad ogni eventuale rimanenza di fondi pertinenti all'Ufficio. L'ammontare dei fondi in eccesso dovrà essere restituito al Governo della Repubblica Italiana o alla Regione del Veneto, entro sei mesi dalla data di risoluzione dell'Accordo.

5. Qualsiasi emendamento al presente Accordo dovrà essere effettuato per reciproco accordo tra le parti mediante un documento scritto presentato come emendamento al presente Accordo.

6. Qualsiasi notifica o richiesta da effettuarsi in virtù del presente Accordo dovrà essere fatta per iscritto.

7. Su richiesta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità o del Governo della Repubblica Italiana, si terranno delle consultazioni relativamente all'attuazione, a modifiche o revisioni del presente Accordo. Salvo il raggiungimento di un'intesa amichevole, qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'uso del presente Accordo, verrà sottoposta a conciliazione. In caso di mancato accordo fra le parti, la controversia sarà sottoposta ad Arbitrato. Quest'ultimo sarà condotto secondo modalità sulle quali le parti dovranno convenire, oppure, in mancanza di accordo, in base alle norme di Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sugli scambi internazionali in vigore alla data di sottoscrizione del presente Accordo. Il giudizio arbitrale sarà accettatò dalle parti in quanto inappellabile.

Visto l'Accordo concluso il 25 Ottobre 2000 tra il Ministero della Sanità della Repubblica Italiana e la Regione Veneto, copia del quale è allegata al presente Accordo come Allegato III, i sottoscritti, in rappresentanza del Governo della Repubblica Italiana e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno rispettivamente firmato, a nome delle parti, il presente Accordo a Roma in data 11 GEN. 2001 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, il testo in lingua inglese è quello che prevale.

Il Ministro della Sanità

Prof. Umberto Veronesi

Data: 11 GEN. 2001
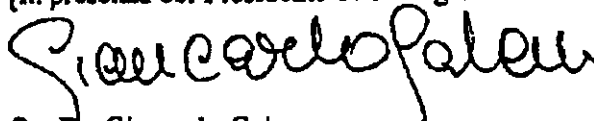
Il Direttore dell'Ufficio Regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità

Dr. Marc Danzon

Data: 11 GEN. 2001

[In presenza del Presidente della Regione Veneto,]

On. Dr. Giancarlo Galan

Data: 11 GEN. 2001

MEMORANDUM OF AGREEMENT

between

The Government of Italy

and

The World Health Organization Regional Office for Europe

Concerning the Establishment of the WHO European Office for Investment for Health and Development

Preamble

In 1990, the Government of Italy and the WHO Regional Office for Europe established in Rome an Office of the European Centre for Environment and Health, through an Agreement with a duration of five years, renewable. The Agreement was ratified and brought into effect through an Italian law, under law number 197, on 6 February 1992.

In 1995, the Government of Italy and the WHO Regional Office for Europe have agreed to extend the validity of the 1990 Agreement through an Agreement with a duration of six years, renewable, which was ratified and brought into effect through an Italian law, under law number 18, on 20 January 1997.

In 1998, the Member States of the European Region of the World Health Organization, including Italy, during the annual session of the Regional Committee, held in Copenhagen, endorsed the document titled "HEALTH21 – Health for All in the 21st Century", which represents the "health for all" policy framework for the WHO European Region and sets out priorities and targets to reach and maintain the highest attainable level of health for the European population.

In the same year, fully in line with the document "HEALTH21", the Health Promotion and Investment Programme of the World Health Organization Regional Office for Europe, in partnership with the Ministry of Health and the Veneto Region, launched the three-year project known as *"The Verona Initiative: Investing for Health in the frame of economic, social and human development (1998-2000)"*.

With the objective of further strengthening this collaboration and of pursuing jointly the objectives of promoting health through the strategies foreseen in the document "HEALTH21",

with the aim of protecting and improving the health of the European population, the WHO Regional Office for Europe and the Government of the Republic of Italy

hereby agree

that the World Health Organization, Regional Office for Europe (hereinafter referred to as "WHO/EURO") shall establish a project office known as the WHO European Office for Investment for Health and Development in Venice, Italy, for a ten-year period starting from the date referred to in Article 12 paragraph 1 of the present agreement.

Article 1

Organizational Structure

1. The Office shall be known as the "WHO European Office for Investment for Health and Development", hereinafter referred to as "the Venice Office". The Venice Office shall be an integral part of the WHO Regional Office for Europe.

2. The Venice Office shall be established initially for a period of ten years starting from the date of entry into force of the present memorandum of agreement, in accordance with Article 12 thereof.

3. The Regional Director of WHO/EURO shall nominate a senior staff member as the head of the Venice Office.

4. It is anticipated that in principle the staff of the Venice Office will be *at regimen* the equivalent of 6 professional positions and 5 general service positions.

5. The Venice Office shall have a Scientific Advisory Board. The Scientific Advisory Board shall, in accordance with the programmes and needs of WHO/EURO, provide scientific advice on the work plan of the Venice Office. In addition, the Board will evaluate the results of the activities of the previous two years on the basis of *ad hoc* reports.

   The Scientific Advisory Board shall consist of seven members nominated by the Regional Director of WHO/EURO. In view of the desirability of utilizing national and local expertise whenever appropriate, the Regional Director shall endeavour to nominate one expert proposed by the Ministry of Health of the host country and one by the President of the Veneto Region.

   The members of the Scientific Advisory Board shall be experienced persons in the activity areas of the Venice Office and will be nominated for a period of three years, renewable. The Advisory Board shall meet no less than once a year. It shall elect its chairperson and adopt its method of work.

6. The Venice Office shall be an integral part of WHO/EURO and fully integrated within its structure and workplan. The organizational structure and activities of the Office shall be in accordance with the Constitution, rules and policies of WHO. WHO/EURO shall be responsible for the organization, administration, management, direction and guidance of the work of the Office.

Article 2

Activities

1. The Venice Office shall, within its field of competence, help the Member States at national, regional and local level in implementing the health investment strategy which places the promotion of health at the centre of human, social and economic development, as set in "HEALTH21 - Health for All in the 21st Century".

2. In operational terms, besides health information and education programmes, the Venice Office shall perform two major functions:

   (a) The monitoring, review and systematisation of the increasing new research findings on the determinants (social and economic) of population health.

   (b) The provision of services, technical assistance to, and cooperation with, Member States to enhance their capacity (at national and sub-national level) to act upon the evidence of the social and economic determinants of health. This will better enable Member States to invest for health and position the promotion of health at the centre of their development agenda.

   The main activities to be carried out by the Venice Office have been summarized in Annex I to the present memorandum.

3. The activities of the Venice Office will integrate the health promotion activities related to determinants of health of WHO/EURO in line with the HEALTH21 strategy. The WHO information system will be used to support the activities of the Venice Office as necessary.

Article 3

Premises

1. The Office shall be located in Venice in an appropriate building of a minimum surface area of 500 m^2 acceptable to WHO/EURO, which shall be provided by the Veneto Region free of charge to WHO/EURO.

2. The WHO flag and emblem shall be used in accordance with the World Health Organization Flag Code and Regulations, resolutions and practices.

3. If it is agreed between the Veneto Region and WHO/EURO that the Office shall be relocated within the Veneto Region, the obligations of the Veneto Region set out in this article shall continue in respect of the new location. In addition, the Veneto Region shall be responsible for all expenses associated within such a relocation.

Article 4

Contribution of the Ministry of Health of the Republic of Italy and of the Veneto Region

1. The Veneto Region shall, in addition to the provision in article 3, paragraph 1, provide a maximum amount of Italian lira 430 million to cover the costs of the furniture, fittings and equipment, as well as the cost of working stations (computer facilities, telecommunication services, videoconference equipment, etc. fully compliant with WHO/EURO standards). The Veneto Region shall also be responsible for covering local costs such as maintenance of the premises and equipment, cleaning services, security, and water supplies, for the maximum amount of Italian lira 633,6 million.

2. Besides those funds required to cover the costs referred to in paragraph 1, the Veneto Region shall provide to WHO/EURO a yearly contribution in US$ corresponding to a yearly contribution of Italian lira 1,300 million. The Ministry of Health shall provide WHO/EURO with a yearly contribution in US$ corresponding to a yearly contribution of Italian lira 600 million. The contributions referred to in this paragraph shall be used exclusively to cover the costs of personnel employed in the Venice Office, operational programme costs as well as operational activities.

3. The funds in US$ shall be transferred at the beginning of each year to a designated bank account of WHO/EURO. WHO/EURO will instruct the Veneto Region and the Ministry of Health as to the bank account details.

4. Any change in costs due to exchange rate fluctuations between the Italian lira vis-à-vis the United States dollar shall be compensated yearly by the Ministry of Health and the Veneto Region, according to the contribution share referred to in the above point 2. The Ministry of Health and the Veneto Region agree to re-negotiate with WHO/EURO the total amount of their respective contributions in case of increases in costs due to statutory cost increases or inflation.

Article 5

Personnel

1. All staff of the Venice Office, including staff eventually seconded to it, shall be staff members of WHO on positions of limited duration, shall be subject to the Staff Regulations and Rules of WHO, shall have the status and rights of WHO staff and be WHO officials for the purpose of the application of immunities and privileges accorded for the free exercise of their function. The recruitment and management of the staff of the Venice Office shall be in accordance with WHO's regulations, rules and procedures.

2. Within the terms of this Memorandum of Agreement, the staff of the office shall be subject to recruitment in accordance with WHO regulations, rules and procedures. The duration of appointments, and the duration of any extension of appointments, shall be determined in accordance with WHO rules, and shall be contingent upon the assurance of sufficient funds.

3. Additional personnel may be seconded to the Venice Office from the Veneto Region, the Government of the Republic of Italy, or any WHO Member State, international organization or any other organization subject to an agreement concluded with WHO. Such seconded staff may be in the professional or general service category.

4. Fellows, associate professional officers and interns may be assigned to the Venice Office.

5. Exchange of personnel (professional and general service staff) between WHO/EURO and the Venice Office may take place according to needs and subject to WHO rules, at no additional cost to the Ministry of Health and the Veneto Region.

Article 6

Contribution of WHO/EURO

1 WHO/EURO shall maintain a separate account for the contributions transferred to the Venice Office, showing all receipts and expenditures of the Venice Office, in accordance with the financial rules, regulations and practices of WHO. Any interest accruing on the funds shall be calculated and credited according to the financial rules, regulations and practices of WHO.

2 All financial records shall be expressed in US dollars. Income and expenditure in other currencies shall be converted into US dollars at the United Nations rate of exchange applicable on the dates of such transactions.

3 WHO/EURO shall guarantee that the financial transactions relating to funds will be:

(a) recorded in a comprehensive internal control procedure based on the regulations, rules and practices applicable in WHO.

(b) carried out in strict accordance with the financial regulations, rules and practices currently applicable in WHO.

4 The administrative financial management of expenditures related to the Venice Office is subject to the internal and external audit and to the financial regulations, rules and practices applicable in WHO.

5 WHO/EURO shall endeavour to secure supplementary funding for the work of the Venice Office from sources other than the Ministry of Health and the Veneto Region, with a view to substantially increase, already by the third year of operation of the Office, the total budget for operational programme costs and operational activities.

6 Within the operation of the Venice Office, WHO/EURO shall give full and thorough consideration to proposals by the Ministry of Health and the Veneto Region for technical assistance and cooperation activities to be implemented in Italy falling within the mandate of the Venice Office. It is indeed foreseen that the Venice Office will have a strong impact and offer opportunities for close cooperation with the host country as well as the other Member States of WHO/EURO.

Article 7

Collaboration between the Venice Office and Italian Institutions

1. In the framework of the bilateral cooperation between Italy and WHO/EURO, the Ministry of Health of the Republic of Italy shall explore most effective opportunities to involve the Venice Office in activities promoted at national and international level by the Ministry in line with the Italian National Health Plan and in conformity with the mandate of the Venice Office as stipulated in Article 2 of the present Memorandum. Moreover, the Ministry of Health and the Veneto Region shall explore any other possible collaboration between the Venice Office and Technical and Scientific Institutions of the National Health Service and other relevant institutions in their areas of competence.

Article 8

Privileges and Immunities

1. The legal status and privileges and immunities of the Venice Office shall be governed by the same provisions contained in Article VI of the Agreement between the Government of Italy and the WHO Regional Office for Europe concerning the establishment of the Rome Office of the European Centre for Environment and Health, signed in Rome on 14 June 1990, together with an Addendum and ratified and brought into effect through Italian law number 197, on 6 February 1992.

Article 9

Telecommunications

1. The telecommunications system between the Venice Office, WHO, the WHO Member States and relevant scientific institutions shall be established in accordance with the international standards of the ISDN (integrated service digital network) on which the WHO communications network is based, including possible upgrading. The procedures of WHO/EURO in this field shall apply to the Venice Office.

Article 10

Work Plan

1. The present Memorandum of Agreement shall include an *ad hoc* detailed work plan covering the first biennium of activities as well as the forecast activities for the biennium 2003-2004 of the Venice Office as Annex II. The work plan of the Office shall be in accordance with the biennial planning cycle of WHO.

Article 11

Evaluation of the Work of the Venice Office

1. An evaluation of the activities of the Venice Office shall be carried out every two years on the basis of reports presented to the Scientific Advisory Board and to the WHO/EURO Regional Director according to WHO procedures. In addition to the annual report of the activities of the Venice Office, half-yearly progress reports shall be produced in accordance with WHO/EURO guidelines.

Article 12

Final Provisions
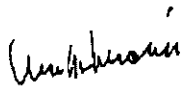
1. The present Memorandum of Agreement shall enter into force the first day of the month following the date of the last notification of the completion of the necessary formalities foreseen by the respective legislation or regulations of either party, including parliamentary ratification.

2. The effective implementation of the present agreement is subject to the adoption by the Veneto Region of the necessary legislative acts related to its financial commitments under Articles 3 and 4.

3. The present Memorandum of Agreement shall remain in force for ten years from the date of its entry into force. It shall be renewable for a further 10 year period on the basis of agreement between the parties.

4. Each of the parties shall have the right to terminate the Agreement at any time given six-months notice in writing. In the event of termination, the obligations assumed by the Parties hereunder shall survive its termination to the extent necessary to permit the orderly conclusion of activities, the termination or withdrawal of personnel, the return of unused funds and property, the settlement of accounts between the Parties and the settlement of contractual liabilities that are required in respect of any personnel, subcontractors, consultants and suppliers. Upon final closing of all financial obligations with respect to the Venice Office and its staff, WHO shall provide a financial report on expenditures and any surplus of funds held by it for the Office. Any such surplus of funds shall be returned to the Government of the Republic of Italy or the Veneto Region, as the case may be, within six months from the date of termination of the agreement.

5. Any amendment to the present Memorandum of Agreement shall be effected by mutual agreement of the Parties through a written document affirming to be an amendment of this Memorandum.

6. Any notice or request required or permitted to be given or made under the present Memorandum of Agreement shall be in writing.

7. At the request of WHO or the Government of the Republic of Italy, consultations shall take place with reference to the implementation, modification or revision of this Memorandum of Agreement.

   Any dispute relating to the interpretation or application of this Memorandum of Agreement shall, unless amicably settled, be subject to conciliation. In the event of failure of the latter, the dispute shall be settled by arbitration. The arbitration shall be conducted in accordance with the modalities to be agreed upon by the Parties or, in the absence of agreement, with the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law in effect at the date of signature of this Memorandum. The Parties shall accept the arbitration award as final.

Having seen the agreement concluded on 25 October 2000 between the Ministry of Health of the Republic of Italy and the Veneto Region, copy of which is annexed to the present agreement as Annex III, the undersigned, duly appointed representatives of the Government of the Republic of Italy and the World Health Organization respectively have, on behalf of the Parties, signed the present Memorandum of Agreement at Rome on 11 GEN. 2001 in two originals, each in Italian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail.

Minister of Health

Prof. Umberto Veronesi

Date: 11 GEN. 2001
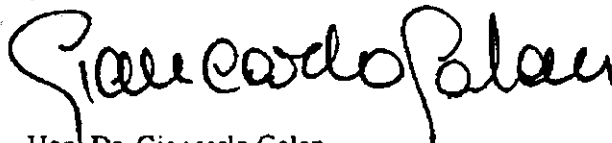
Regional Director,
WHO Regional Office for Europe

Dr. Marc Danzon

Date: 11 GEN. 2001

[Witnessed by the President of the Veneto Region]

Hon. Dr. Giancarlo Galan

Date: 11 GEN. 2001

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1366):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro, *ad interim*, degli affari esteri (BERLUSCONI) il 3 maggio 2002.

Assegnato alla commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 21 maggio 2002, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 11ª, 12ª e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione 3ª, in sede referente, il 5 e 13 giugno 2002.

Relazione presentata il 25 giugno 2002 (atto n. 1366/A - relatore Sen. Forlani).

Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 3082):

Assegnato alla commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 3 settembre 2002, con pareri delle commissioni I, II, IV, XI, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione III, in sede referente, il 17 settembre 2002 e 26 novembre 2002.

Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 e approvato il 19 dicembre 2002.

03G0024

DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2003, n. **13.**

Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette a modificare la vigente normativa in materia di concessione di benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, al fine di rendere più congrui ed immediati gli interventi di natura economica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302

1. All'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: «pari al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 90 per cento»;

b) al comma 4 dopo le parole: «Non si dà luogo a ripetizione di quanto già erogato» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente ad una quota pari al 20 per cento.».

Art. 2.

Modalità di concessione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407

1. Ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, l'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, può essere corrisposto, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza, risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.

Art. 3.

Norme per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole: «scuola secondaria superiore» sono sostituite dalle seguenti: «scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore».

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Gli importi già corrisposti a titolo di provvisionale ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono soggetti a rideterminazione in base a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. I benefici di cui agli articoli 1, 2 e 4 sono concessi, a decorrere dall'anno 2003, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2003, nella pertinente unità previsionale di base.

2. I benefici di cui all'articolo 3 sono concessi, a decorrere dall'anno 2003, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2003, nella pertinente unità previsionale di base.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

03G0026

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 dicembre 2002.

Impegno della somma di € 35.920.213,76 a favore delle regioni e province autonome, in conto esercizio 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI GESTIONE

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» che, all'art. 2, istituisce presso il Ministero del bilancio e della P.E., il Fondo nazionale per la montagna;

Visto, in particolare, il comma 5 del sopracitato art. 2 il quale stabilisce che i criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono adottati con deliberazione CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome su proposta del Ministro del bilancio e della P.E. d'intesa con il Ministro delle risorse agricole e forestali;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 34, estende il riparto del Fondo a tutte le regioni e le province autonome;

Vista la legge di bilancio del 28 dicembre 2001, n. 449, recante il «Bilancio di previsione per l'anno 2002 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004», che ha attribuito al Fondo nazionale per la montagna, per l'anno 2002, la somma complessiva di € 58.359.405,00;

Vista la delibera CIPE del 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 2002, con la quale sono stati approvati i criteri di riparto e le quote percentuali del Fondo nazionale per la montagna spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per l'anno 2002;

Vista la sopracitata delibera 2 agosto 2002 con la quale è stato approvato il piano di riparto della somma complessiva di € 58.359.405,00 tra le regioni e le province autonome;

Considerato che con in attuazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2002 di «limitazione agli impegni e all'emissione dei titoli di pagamento per le amministrazioni centrali dello Stato nonché riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali», la Ragioneria generale dello Stato ha provveduto a ridurre le disponibilità di competenza dei capitoli di spesa;

Considerato che la disponibilità sul capitolo 7698 Fondo nazionale per la montagna è pari ad € 35.920.213,76;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno di complessive € 35.920.213,76 riducendo le assegnazioni spet-

tanti alle regioni e province autonome rispettando le quote di riparto approvate con la sopracitata delibera CIPE 2 agosto 2002;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di € 35.920.213,76 in conto esercizio 2002, per le finalità di cui alla premessa, come di seguito indicato:

(importi in Euro)

RIPARTO IN BASE ALLE DISPONIBILITÀ
DM 29 NOVEMBRE 2002 LIMITAZIONE DEGLI IMPEGNI

Regioni	Quote di riparto %	Assegnazione € 35.920.213,76
Piemonte	7,38	€ 2.650.911,78
Valle d'Aosta	1,26	€ 452.594,69
Lombardia	6,63	€ 2.381.510,17
P.a. Bolzano	4,51	€ 1.620.001,64
P.a. Trento	3,3	€ 1.185.367,05
Veneto	3,05	€ 1.095.566,52
Friuli V. Giulia	1,84	€ 660.931,93
Liguria	2,74	€ 984.213,86
E. Romagna	4,94	€ 1.774.458,56
Toscana	5,01	€ 1.799.602,71
Umbria	3,85	€ 1.382.928,23
Marche	3,37	€ 1.210.511,20
Lazio	5,51	€ 1.979.203,78
Abruzzo	5,26	€ 1.889.403,24
Molise	2,41	€ 865.677,15
Campania	7,85	€ 2.819.736,78
Puglia	3,24	€ 1.163.814,93
Basilicata	4,85	€ 1.742.130,37
Calabria	7,78	€ 2.794.592,63
Sicilia	6,29	€ 2.259.381,45
Sardegna	8,93	€ 3.207.675,09
TOTALI ...	100,00	€ 35.920.213,76

Art. 2.

L'onere relativo di € 35.920.213,76, graverà sul capitolo 7698 dello stato di previsione di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze in conto competenza 2002.

Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2002

Il direttore generale: BITETTI

03A01054

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 dicembre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Zunino Karin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Zunino Karin, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Doctor - Medic Stomatolog» conseguito in Romania, fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 31 maggio 2002, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale in data 3 ottobre 2002 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 e 12 novembre 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Zunino Karin è risultata, idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Doctor-Medic Stomatolog», rilasciato in data 26 settembre 2001 dall'Università di medicina e

farmacia «Carol Davila» di Bucarest, alla sig.ra Zunino Karin, cittadina italiana, nata a Savona (Italia) il 25 gennaio 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Zunino Karin è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A00898

DECRETO 19 dicembre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Posada Hernandez Jany Luz di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Posada Hernandez Jany Luz, cittadina cubana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en ciencias farmaceuticas conseguito nell'Universidad de Camaguey (Cuba), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 20 novembre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale di licenciada en ciencias farmaceuticas in possesso della richiedente, soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di farmacista è subordinato all'iscrizione all'albo dei farmacisti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada in ciencias farmaceuticas, rilsciato in data 27 ottobre 1995 dall'Universidad de Camaguey (Cuba), alla sig.ra Posada Hernandez Jany Luz, nata a Camaguey il 22 settembre 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Posada Hernandez Jany Luz è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'Ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A00931

DECRETO 24 dicembre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Farfalli Valeria Irene di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Farfalli Valeria Irene, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Médica, conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 20 novembre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi ed odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di Médica rilasciato in data 18 dicembre 1997 dall'Universidad Catolica de Cordoba alla sig.ra Farfalli Valeria Irene, cittadina italiana, nata a Cordoba (Argentina) il 23 maggio 1974 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Farfalli Valeria Irene è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A00894

DECRETO 24 dicembre 2002.

Riconoscimento al sig. Mascotti Gustavo Nestor di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ostetricia e ginecologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Mascotti Gustavo Nestor, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in Tocoginecologia, conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ostetricia e ginecologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 20 novembre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'Ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri di Milano;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in Tocoginecologia, rilasciato nell'anno 1986 dalla Scuola di specialità «Residencias del Hospital Privado de Cordoba» al dott. Mascotti Gustavo Nestor, cittadino italiano, nato a Santa Fe (Argentina) il 19 gennaio 1956, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgi-

mento delle attività sanitarie nell'ambito del servizio Sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A00897

DECRETO 24 dicembre 2002.

Riconoscimento al sig. Conti Carlos di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Conti Carlos, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 20 novembre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico rilasciato in data 4 maggio 1978 dall'«Universidad de Buenos Aires - Facultad de medicina», al sig. Conti Carlos, cittadino italiano, nato a San Juan (Argentina) il 16 luglio 1951, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Conti Carlos è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A00988

DECRETO 24 dicembre 2002.

Riconoscimento al dott. Conti Carlos di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Conti Carlos, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Especialista in Cardiologia» conseguito in data 21 settembre 1983, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 20 novembre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto in pari data con il quale è stato riconosciuto il titolo di medico conseguito dal richiedente in Argentina;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Especialista in Cardiologia», rilasciato nell'anno 1983 dal Ministero della salute argentino al dott. Conti Carlos, cittadino italiano, nato a San Juan (Argentina) il 16 luglio 1951, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A00989

DECRETO 24 dicembre 2002.

Riconoscimento alla dott.ssa Celebrin Lucia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ematologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Celebrin Lucia, cittadina italiana ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in ematologia conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ematologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 20 novembre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto in pari data con il quale è stato riconosciuto il titolo di medico conseguito dalla richiedente in Argentina;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico especialista en Hematologia», rilasciato il 21 ottobre 1991 dall'«Hospital Policlinico bancario» di Buenos Aires (Argentina), alla dott.ssa Celebrin Lucia, cittadina italiana, nata a Capital Federal (Buenos Aires), il 14 dicembre 1957, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A00990

DECRETO 24 dicembre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Celebrin Lucia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Celebrin Lucia, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médica» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 20 novembre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médica» rilasciato in data 15 marzo 1982 dall'«Universidad de Buenos Aires, facultad de medicina», alla sig.ra Celebrin Lucia, cittadina italiana, nata a Capital Federal, Buenos Aires (Argentina), il 14 dicembre 1957, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Celebrin Lucia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A00991

DECRETO 10 gennaio 2003.

Riconoscimento al sig. Braione Fernando Alfredo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Braione Fernando Alfredo, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontologo conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 10 maggio 2002 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 25 febbraio 2002, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 e 12 novembre 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Braione Fernando Alfredo è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Il titolo di odontologo, rilasciato in data 28 aprile 1994 dall'Universidad Nacional de Cuyo» di Mendoza, al sig. Braione Fernando Alfredo, cittadino italiano, nato a Buenos Aires (Argentina) il 2 maggio 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Il dott. Braione Fernando Alfredo è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A00933

DECRETO 14 gennaio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Cefaclor» e «Econazolo».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE REVOCHE, IMPORT-EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta GNR S.p.a. titolare delle specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto:

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488:

Decreta:

Per le motivazioni esplicate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alle specialità medicinali sottoindicate, il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 29 maggio 1991, n. 178:

CEFACLOR:

500 mg capsule rigide 8 capsule rigide - A.I.C. n. 033508019/G;

250 mg/5 ml granulato per sospensione orale flacone da 5 g - A.I.C. n. 033508021/G;

ECONAZOLO:

1% polvere cutanea flacone 30 g - A.I.C. n. 033927029/G;

1% crema tubo 30 g - A.I.C. n. 033927031/G, ditta GNR S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 gennaio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A00934

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Gaetano Fortunato - Soc. coop. a r.l.», in Scanzano Jonico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la circolare n. 16/2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in via transitoria, in attesa che siano resi operativi gli uffici territoriali del Governo, attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di cooperazione a livello territoriale;

Visto il verbale di ispezione del 17 maggio 2002, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Gaetano Fortunato - Soc. coop. a r.l.», con sede in Scanzano Jonico, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 21 novembre 2002;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Gaetano Fortunato - Soc. coop. a r.l.», con sede in Scanzano Jonico, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 19 dicembre 2002

Il direttore provinciale: GURRADO

03A01059

DECRETO 19 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «San Basile - Soc. coop. a r.l.», in Nova Siri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la circolare n. 16/2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in via transitoria, in attesa che siano resi operativi gli uffici territoriali del Governo, attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di cooperazione a livello territoriale;

Visto il verbale di ispezione del 30 aprile 2002, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «San Basile - Soc. coop. a r.l.», con sede in Nova Siri, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 21 novembre 2002;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «San Basile - Soc. coop. a r.l.», con sede in Nova Siri, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 19 dicembre 2002

Il direttore provinciale: GURRADO

03A01060

DECRETO 19 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Il Fiore - Soc. coop. a r.l.», in Bernalda.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la circolare n. 16/2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in via transitoria, in attesa che siano resi operativi gli uffici territoriali del Governo, attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di cooperazione a livello territoriale;

Visto il verbale di ispezione del 9 maggio 2002 redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Il Fiore - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bernalda, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 21 novembre 2002;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Il Fiore - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bernalda, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 19 dicembre 2002

Il direttore provinciale: GURRADO

03A01061

DECRETO 13 gennaio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Cantina sociale Frassanito a r.l.», in Sammichele di Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 21 dicembre 1996 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Cantina sociale Frassanito a r.l.», con sede in Sammichele di Bari è stata sciolta ed i signori Sportelli Angelo, Colafelice Giuseppe e Madaro Nicola sono stati nominati liquidatori;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 29 dicembre 2000 con la quale i signori Sportelli Angelo e Madaro Nicola sono stati sostituiti dai signori Sportelli Giuseppe e Mallardi Giuseppe;

Visto il proprio decreto dirigenziale n. 1367 del 4 dicembre 2002 e ritenuta la necessità di modificare lo stesso in quanto contenente una errata individuazione dei liquidatori;

Ravvisata la necessità di sostituire i predetti liquidatori, a causa della indisponibilità dei medesimi agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione dei predetti liquidatori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive del 26 settembre 2002, pervenuto il 2 dicembre 2002;

Decreta:

Il dott. D'Alessandro Giuseppe, nato a Bari il 10 gennaio 1950, con studio in Bari alla via Suppa, 28 è nominato liquidatore della società cooperativa «Cantina sociale Frassanito a r.l.», con sede in Sammichele di Bari, costituita in data 11 dicembre 1961 per rogito del notaio dott. Giuseppe Volpe - registro imprese n. 4725, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 28 ottobre 1984, in sostituzione dei signori Sportelli Giuseppe, Colafelice Giuseppe e Mallardi Giuseppe.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, è a carico dello Stato.

Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente n. 1367 del 4 dicembre 2002.

Bari, 13 gennaio 2003

Il dirigente: BALDI

03A01062

DECRETO 15 gennaio 2003.

Scioglimento di dieci società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Claudia - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notaio Biagio Salvati in data 11 febbraio 1974, repertorio n. 3233, registro società n. 5369/6449, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1613;

2) società cooperativa edilizia «Consorzio Alfaterna - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notaio Renato Maranca in data 12 aprile 1978, repertorio n. 317823, registro società n. 254/78, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2293;

3) società cooperativa edilizia «Copend - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sala Consilina, costituita per rogito notaio Agnese Bruno in data 20 marzo 1992, repertorio n. 87946, registro società n. 1909, tribunale di Sala Consilina, B.U.S.C. n. 5512;

4) società cooperativa edilizia «Il Sentiero - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notaio Renato Tafuri in data 18 aprile 1979, repertorio 5910, registro società n. 335/79, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2573;

5) società cooperativa edilizia «L'Avvenire - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notaio Vincenzo Sisto in data 3 luglio 1984, repertorio n. 13870, registro società n. 706/84, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3746;

6) società cooperativa edilizia «Nuova Primavera 89 - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notaio Antonio Orlando in data 28 giugno 1989, repertorio n. 4737, registro società n. 1035/89, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4950;

7) società cooperativa edilizia «Santa Croce - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mercato San Severino, costituita per rogito notaio Massimo Felice Abbate in data 23 maggio 1991, repertorio n. 81, registro società n. 802/91, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5312;

8) società cooperativa edilizia «Sant'Elena 1964 - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notaio Fulvio Ansalone in data 10 giugno 1964, repertorio n. 240, registro società n. 3492/4507, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 479;

9) società cooperativa edilizia «Seconda Idea - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notaio Sergio Barela in data 26 maggio 1984, repertorio n. 5146, registro società n. 612/84, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3716;

10) società cooperativa edilizia «Serenità Familiare - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notaio Antonio Pisani in data 24 maggio 1972, repertorio n. 296285, registro società n. 4741/5842, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1150.

Salerno, 15 gennaio 2003

Il dirigente: BIONDI

03A01063

DECRETO 15 gennaio 2003.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ANCONA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente l'art. 44 che disciplina la composizione dei comitati provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il proprio decreto n. 7/2432 del 7 marzo 2002 con il quale è stato riconosciuto il comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona;

Vista la nota del presidente del comitato provinciale I.N.P.S. del 2 dicembre 2002;

Visto il proprio decreto n. 19/11580 del 4 dicembre 2002 con il quale è stata dichiarata la decadenza del sig. Farroni Armando da componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona;

Vista la circolare ministeriale n. 40/83 del 29 marzo 1983;

Vista la designazione formulata dalla UGL con nota prot. 5439 pervenuta il 9 dicembre 2002;

Decreta:

Il sig. Istrian Giovanni, nato in Ancona il 5 ottobre 1943, residente in via Brecce Bianche n. 88, è nominato componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti in sostituzione del sig. Armando Farroni, decaduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 15 gennaio 2003

Il direttore: FORMENTINI

03A00985

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 dicembre 2002.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai Consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 53 della citata legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 53, comma 17, come sostituito, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi Consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il citato art. 53, comma 18, come sostituito che stabilisce che i Consorzi regolarmente costituiti devono adeguare, ove necessario, i loro statuti alle disposizioni emanate ai sensi del citato art. 53 entro un anno dalla predetta data di pubblicazione dei succitati decreti;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 53, comma 16, come sostituito, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 53, comma 15, lettera *d)*, come sostituito, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo con sede in Cagliari, via Pessagno, 4, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, come sostituito;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo autorizzato «O.C.P.A.» la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi», individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento;

Considerate le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 53, come sostituito, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffa-

zioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo con sede in Cagliari, piazza San Bartolomeo n. 8, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo è riconosciuto ai sensi dell'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Pecorino Sardo» registrata con regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.

2. Gli atti del Consorzio di tutela di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. «Pecorino Sardo».

Art. 3.

Il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo definisce, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione con i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.

Art. 5.

Il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Pecorino Sardo» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 6.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Pecorino Sardo» appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4 lettera *a)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 7.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2002

Il direttore generale: ABATE

03A01170

DECRETO 17 dicembre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «Chimica applicata depurazione acque di Giglio Filippo & C. S.n.c.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accettate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 4 aprile 2000 dal laboratorio «Chimica applicata depurazione acque di Giglio Filippo & C. S.n.c.», ubicato in Menfi (Agrigento), via Mazzini n. 88, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2002 l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Chimica applicata depurazione acque di Giglio Filippo & C. S.n.c.», ubicato in Menfi (Agrigento), via Mazzini n. 88, nella persona del responsabile dott. Filippo Giglio, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'Organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2002

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidi grassi in posizione 2 nel trigliceride;

acidità;

analisi spettrofotometrica ultravioletto;

cere;

eritrodiolo ed uvaolo;

esteri metilici negli acidi grassi;

numero di iodio;

perossidi;

steroli;

stigmastiadieni;

tenore di olio di oliva nelle sanse;

trigliceridi ECN 42;

trilinoleina ECN.

03A01166

DECRETO 19 dicembre 2002.

Proroga di commercializzazione di varietà di specie ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la richiesta presentata in data 18 febbraio 2002 dal Consorzio agrario provinciale di Parma - Società cooperativa a r.l., intesa ad ottenere un periodo transitorio per la commercializzazione delle sementi appartenenti alle varietà di specie di piante ortive, indicate nel dispositivo, cancellate dal registro nazionale con decreto ministeriale 18 febbraio 2002 per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;

Visto l'art. 17-*bis*, quinto comma, del regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che stabilisce, per le varietà per le quali l'iscrizione non è stata rinnovata, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Atteso che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 5 dicembre 2002, ha espresso parere favorevole alla concessione, per le varietà indicate nel dispositivo, del periodo transitorio sopra citato;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quinto comma, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sementi appartenenti alle varietà sotto elencate, cancellate dal registro nazionale con decreto ministeriale 18 febbraio 2002, potranno essere controllate quali sementi standard e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2004.

Specie	Codice Sian	Varietà
Cavolo verza	001943	Di Vertus 2
Spinacio	000781	Gigante d'inverno

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2002

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A01066

DECRETO 22 gennaio 2003.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela vini D.O.C. «Friuli Grave» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 17 maggio 1999 dal Consorzio tutela vini D.O.C. «Friuli Grave», con sede in Pordenone, via Oberdan n. 26, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 15 ottobre 2002 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio tutela vini D.O.C. «Friuli Grave», con sede in Pordenone, via Oberdan n. 26, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 15 ottobre 2002.

Art. 2.

Il Consorzio tutela vini D.O.C. «Friuli Grave» è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T. procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela vini D.O.C. «Friuli Grave» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A00987

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 20 agosto 2002.

Determinazione e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo degli italiani nel mondo, nel valore di € 0,52.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 19 giugno 2002), con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2002, un francobollo celebrativo degli italiani nel mondo, nel valore di € 0,52.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 26,00».

La vignetta raffigura, su un fondo bianco, una fascia con i colori della bandiera italiana che, partendo dall'Italia, avvolge il globo terrestre a simboleggiare il lungo percorso degli emigranti italiani nel mondo.

Completano il francobollo la leggenda «ITALIANI NEL MONDO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,52».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 2002

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il Capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

03A00928

DECRETO 20 settembre 2002.

Determinazione e caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel ventesimo anniversario della morte, del valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 28 febbraio 2002, n. 50), di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 19 giugno 2002), con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento che prevede, fra l'altro, l'emissione di un francobollo commemorativo di Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel ventesimo anniversario della morte;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2002, un francobollo commemorativo di Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel ventesimo anniversario della morte, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

La vignetta raffigura Carlo Alberto Dalla Chiesa, Prefetto di Palermo e Generale dell'Arma dei carabinieri, ucciso dalla mafia il 3 settembre 1982 a Palermo.

Completano il francobollo le leggende «CARLO ALBERTO DALLA CHIESA», «PREFETTO DI PALERMO» e «GENERALE DEI CARABINIERI», le date «1920-1982», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2002

Il Segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
Stelo

Il Capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

03A00929

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 17 dicembre 2002.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002, del 3 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14 gennaio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 1° marzo 2002, dell'8 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, del 16 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2002 e del 31 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2002, recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista la lettera del comune di Casalvieri, in provincia di Frosinone, prot. n. 2302 del 23 settembre 2002, con la quale, nell'evidenziare elementi geografici, altimetrici, e climatici dei comuni limitrofi, viene chiesta la verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato l'attribuzione del comune di Casalvieri alla zona climatica D, ai fini dell'inserimento del medesimo comune nella zona climatica E;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota prot n. UDA/2002/2793 dell'11 novembre 2002, dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da attribuire al comune di Casalvieri, e che sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato, al comune di Casalvieri vanno attribuiti 1778 gradi-giorno con il mantenimento della zona climatica D;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato A al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Casalvieri, in provincia di Frosinone, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
FR	D	1778	380	Casalvieri

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2002

Il Ministro: MARZANO

03A00968

DECRETO 18 dicembre 2002.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del con-

tenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001, recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002, del 3 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14 gennaio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 1° marzo 2002, dell'8 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, del 16 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2002 e del 31 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2002, recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista la lettera del comune di Pigna, in provincia di Imperia, prot. n. 2860 del 16 agosto 2002, con la quale, nell'evidenziare elementi geografici, altimetrici, e climatici dei comuni limitrofi, viene chiesta la verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato l'attribuzione del comune di Pigna alla zona climatica D, ai fini dell'inserimento del medesimo comune nella zona climatica E;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota prot. n. UDA/2002/2923 del 20 novembre 2002, dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da attribuire al comune di Vigna, e che sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato, al comune di Vigna vanno attribuiti 1860 gradi-giorno con il mantenimento della zona climatica D;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato A al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Pigna, in provincia di Imperia, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
IM	D	1860	280	Pigna

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2002

Il Ministro: MARZANO

03A00967

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PROVVEDIMENTO 27 novembre 2002.

Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SERVIZI INFORMATIVI E STATISTICI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA POLIZIA

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ove è previsto che nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche che si svolgono sulle strade può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1, del codice della strada, ovvero, in loro vece, o in loro ausilio, una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione;

Atteso che nello stesso art. 9, comma 6-*bis*, è data facoltà agli organi di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, richiesti del servizio di scorta, di autorizzare gli organizzatori della competizione ciclistica di avvalersi, in loro vece o in loro ausilio, della scorta tecnica;

Considerato che ai sensi dello stesso art. 9, comma 6-*ter*, i requisiti e le modalità concernenti sia l'abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica, sia le modalità di effettuazione della stessa, nonché l'equipaggiamento dei veicoli adibiti al servizio di scorta, devono essere fissati con apposito disciplinare tecnico;

Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Determina:

1. È approvato l'allegato disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.

2. Le norme ivi previste verranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2002

Il Direttore del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i servizi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
FUMERO

Il Capo della Polizia Direttore generale della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno
DE GENNARO

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2003
Ufficio di controllo Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1 Trasporti, foglio n. 17

DISCIPLINARE PER LE SCORTE TECNICHE ALLE COMPETIZIONI CICLISTICHE SU STRADA

TITOLO I

ABILITAZIONE DEL PERSONALE E DOTAZIONE DEI VEICOLI

Capo I

SOGGETTI AUTORIZZATI

Art. 1.

Persone che possono svolgere l'attività di scorta

1. Possono svolgere servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche le persone abilitate ai sensi dell'art. 2 che dipendono, sono soci ovvero hanno un rapporto non occasionale con le società o con le associazioni sportive affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana o con gli Enti di promozione sportiva riconosciuti.

2. Possono altresì svolgere servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche le persone abilitate ai sensi dell'art. 2 che dipendono, sono soci ovvero hanno un rapporto non occasionale di durata non inferiore ad un anno con imprese o società commerciali legalmente costituite in Italia, ovvero con società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, ovvero ad altri Stati a condizione che abbiano in Italia sede legale o di fatto e che vi sia trattamento di reciprocità, e che sono autorizzate ad erogare attività di servizi di scorta a titolo oneroso.

3. Le associazioni o gli enti di cui al comma 1 devono dimostrare di essere regolarmente affiliati o riconosciuti dal CONI e dichiarare di impegnarsi al rispetto delle regole sportive.

Art. 2.

Rilascio dell'attestato di abilitazione

1. L'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica a competizioni ciclistiche è rilasciato dal dirigente del Compartimento di Polizia stradale della Polizia di Stato al titolare di patente di guida di categoria B o superiore rilasciata prima del 26 aprile 1988, ovvero di categoria A, previo superamento di un esame di abilitazione da sostenersi davanti ad una commissione istituita con decreto del dirigente presso ciascun Compartimento della Polizia stradale della Polizia di Stato.

2. La commissione d'esame di cui al comma 1 è composta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica di vicequestore aggiunto, che assume la veste di presidente, da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con qualifica non inferiore ad ispettore e da un rappresentante, nominato dal CONI, della Federazione Ciclistica Italiana o di un Ente di promozione sportiva riconosciuto.

3. L'attestato di abilitazione ha validità per cinque anni e può essere rinnovato.

4. L'attestato di abilitazione può essere rilasciato, senza il superamento dell'esame di cui all'art. 3, previa verifica della validità del titolo di guida di cui al comma 1, ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, siano in possesso della specifica tessera rilasciata dalla Federazione Ciclistica Italiana, di motostaffettista, direttore di corsa o di organizzazione ovvero dell'equipollente titolo rilasciato da un Ente di promozione sportiva riconosciuto e che dimostrino di aver svolto, in modo continuativo, attività di assistenza, di direzione o di organizzazione di competizioni ciclistiche autorizzate nei due anni precedenti ovvero in almeno dieci competizioni. Detta esperienza può essere comprovata attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società sportiva o dell'associazione presso la quale ha prestato l'attività.

Art. 3.

Esami di abilitazione per il rilascio o per il rinnovo dell'attestato

1. Le prove di esame si svolgono in sessioni con cadenza periodica, in base alle domande di ammissione, presso una delle sedi indicate nel decreto di cui all'art. 2, comma 1, per i residenti nel territorio indicato dal decreto stesso. Nei primi sei mesi di applicazione del presente disciplinare la frequenza delle sessioni di esame può essere anche mensile.

2. L'esame consiste in una prova scritta mediante domande a risposta sintetica e in un colloquio orale, a contenuto pratico, su domande relative alle materie riportate nell'allegato 1. Possono accedere alla prova orale solo i candidati che abbiano risposto esattamente ad almeno 7/10 delle domande della prova scritta.

3. Le prove di esame sono pubbliche.

4. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, che non può essere sostenuta prima di due mesi dalla prima. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo non possono ripresentare ulteriori domande di ammissione prima di sei mesi dalla data dell'ultimo esame non superato.

5. Al termine di ogni sessione di esame, il dirigente del Compartimento di Polizia stradale rilascia agli interessati un attestato di abilitazione, conforme all'allegato 2.

6. Il rinnovo dell'abilitazione, in ogni caso, è subordinato, previa verifica della validità del titolo di guida, all'esito favorevole di un colloquio orale davanti ad una commissione costituita secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 2, sulle materie riportate nell'allegato 1, con particolare riferimento alle modifiche normative e tecniche intervenute e alle modalità di svolgimento dei servizi di scorta. Alla prova orale dell'esame di rinnovo si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 4. Al termine di ogni sessione di esame, il dirigente del compartimento di Polizia stradale appone la certificazione di rinnovo sull'attestato di abilitazione.

7. Presso ciascun Compartimento di Polizia stradale è istituito un archivio degli abilitati al servizio di scorta tecnica.

8. Con provvedimento del Ministero dell'interno saranno disciplinate le modalità di svolgimento degli esami, nonché quelle relative alla tenuta dell'archivio degli abilitati.

Capo II

ATTREZZATURA E DISPOSITIVI DEI VEICOLI UTILIZZATI PER LE SCORTE TECNICHE

Art. 4.

Veicoli utilizzabili per le scorte tecniche

1. Per lo svolgimento dell'attività di scorta tecnica possono essere utilizzati veicoli aventi carrozzeria chiusa che sono immatricolati nella categoria M1 ovvero N1, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Possono essere altresì utilizzati veicoli che sono immatricolati nella categoria L3, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aventi cilindrata non inferiore a 125 cc.

3. I veicoli devono essere tenuti in perfetta efficienza e devono avere caratteristiche strutturali tali da consentire la corretta e sicura installazione dei dispositivi e delle attrezzature indicate negli articoli 5 e 6.

4. I veicoli utilizzati devono essere di proprietà delle società, delle imprese o delle associazioni di cui all'art. 1, ovvero in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio o utilizzati a titolo di locazione a nome delle società sportive o delle associazioni o degli enti di cui all'art. 1, comma 1, o dei relativi presidenti.

Possono altresì essere utilizzati veicoli nella disponibilità dei soci delle società o delle associazioni sportive di cui all'art. 1, comma 1, a condizione che essi siano in regola con le norme dello statuto per l'iscrizione e la permanenza del rapporto associativo.

Art. 5.

Dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione dei veicoli utilizzati per le scorte tecniche

1. I veicoli di cui all'art. 4, comma 1, durante lo svolgimento del servizio di scorta devono essere equipaggiati con le seguenti attrezzature:

a) due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o conformi a direttive comunitarie o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre sul tetto del veicolo ad un'altezza minima di m 1,50, misurata alla base del dispositivo. I dispositivi devono essere installati in posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilità uguali a quelli previsti dall'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

b) pannelli rettangolari ad angoli arrotondati di cui all'allegato 3, da impiegarsi come precisato all'art. 7, recanti le scritte «INIZIO GARA CICLISTICA» e «FINE GARA CICLISTICA» di colore nero su fondo bianco, realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, di dimensioni non inferiori a m 1,25 X 0,25, da apporre sul tetto ad un'altezza minima di m 1,50, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibili sia anteriormente che posteriormente e tali da non limitare la visibilità dei dispositivi luminosi del veicolo e di quelli supplementari di cui alla lettera a) e da non ostacolare la visibilità dal posto di guida; le scritte possono essere riportate anche su un pannello bifacciale avente le dimensioni e le caratteristiche sopraindicate;

c) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, da esporre sul lato sinistro del veicolo;

d) un apparecchio radio-ricetrasmittente, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede nella scorta;

e) un telefono cellulare o radiomobile per chiamate d'emergenza.

2. I veicoli di cui all'art. 4, comma 2, durante lo svolgimento del servizio di scorta, devono essere equipaggiati con le seguenti attrezzature:

a) una bandierina di colore arancio fluorescente da esporre sul veicolo, con sporgenza entro i limiti previsti dall'art. 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) un apparecchio radio-ricetrasmittente, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede nella scorta o un telefono cellulare o radiomobile, dotati di dispositivi di comando che consentano il libero utilizzo delle mani.

3. I veicoli di cui all'art. 4, comma 2, durante lo svolgimento del servizio di scorta, se la struttura e le caratteristiche costruttive lo consentono, possono essere altresì equipaggiati con un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o conforme a direttive comunitarie o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre ad un'altezza minima di m 1,00 ed in posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilità uguali a quelli previsti dall'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

4. Ciascun dispositivo deve essere montato o trattenuto sui veicoli di scorta in modo solido e sicuro.

5. Nei veicoli non impegnati in servizi di scorta i dispositivi ed i segnali di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere rimossi, oscurati ovvero resi non visibili.

Art. 6.

Attrezzature ed equipaggiamenti in uso al personale in servizio di scorta tecnica

1. Ciascun abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica, durante l'effettuazione del servizio stesso, deve essere equipaggiato con le seguenti attrezzature:

a) una lampada a luce rossa fissa e una lampada a luce gialla intermittente;

b) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

c) una paletta di segnalazione, conforme al modello stabilito nell'allegato 4;

d) un giubbetto del tipo di quello indicato nella figura II/476 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta «SCORTA TECNICA» con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8.

2. Il personsle abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica con i veicoli di cui all'art. 4, comma 2, durante l'effettuazione del servizio stesso, oltre ai dispositivi indicati nel comma 1, deve essere equipaggiato con un casco di protezione per il capo, di tipo omologato, sul quale deve essere apposta la scritta «SCORTA TECNICA» con caratteri maiuscoli neri su fondo bianco. La scritta deve essere collocata nella parte anteriore e deve essere sempre ben visibile.

3. Il personale non impegnato in servizi di scorta tecnica deve rimuovere, oscurare ovvero rendere non visibili i dispositivi, le scritte ed i segnali di cui ai commi 1 e 2. La paletta di segnalazione di cui al comma 1, lettera c), deve essere utilizzata esclusivamente durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, per le quali il personale abilitato è impegnato a svolgere un servizio di scorta tecnica.

TITOLO II

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI SCORTA

Capo I

TIPOLOGIE DI SCORTE TECNICHE

Art. 7.

Numero dei veicoli utilizzati per i servizi di scorta tecnica

1. Fuori dei casi previsti dal comma 2, ciascuna competizione ciclistica su strada, deve essere scortata almeno da:

a) un veicolo di cui all'art. 4, comma 1, avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con il cartello «INIZIO GARA CICLISTICA» che, precedendo il primo concorrente, segnala l'inizio dell'ambito di applicazione dell'eventuale provvedimento di sospensione temporanea della circolazione;

b) un veicolo di cui all'art. 4, comma 1, avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con il cartello «FINE GARA CICLISTICA» che, seguendo l'ultimo concorrente considerato ancora in corsa, segnala la fine dell'ambito di applicazione dell'eventuale provvedimento di sospensione temporanea della circolazione;

c) due veicoli di cui all'art. 4, comma 2, aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 2; a bordo di questi veicoli non possono trovarsi passeggeri.

2. Gli organi di polizia stradale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 9, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono imporre, con provvedimento motivato, che, in determinate condizioni di traffico, o per taluni tratti di strada aventi caratteristiche o dimensioni particolari, o in occasione di manifestazioni sportive aventi rilevanza nazionale o internazionale, la scorta sia effettuata da. un diverso numero di veicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con un massimo, in ogni caso, di dodici veicoli.

Capo II

SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI SCORTA TECNICA

Art. 8.

Posizione dei veicoli di scorta tecnica

1. Durante lo svolgimento del servizio tutti i veicoli di scorta tecnica devono essere sempre posizionati in modo da garantire, in tutte le situazioni di traffico, la massima visibilità della carovana sportiva, l'individuazione di eventuali impedimenti al sicuro movimento dei concorrenti, nonché il transito in condizioni di assoluta sicurezza.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in relazione alle diverse tipologie di strade ed in funzione della velocità media dei concorrenti e dei veicoli in transito, i veicoli di scorta tecnica sono collocati secondo i seguenti schemi indicativi:

a) il veicolo di cui all'art. 7, comma 1, lettera *a)*, precede il primo concorrente ad una distanza non inferiore a cinquecento metri e non superiore a due chilometri;

b) il veicolo di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b)*, segue l'ultimo concorrente considerato ancora in corsa, ad una distanza non inferiore a centro metri;

c) i veicoli di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, precedono il primo concorrente in gara di almeno duecento metri.

3. Ai fini del presente disciplinare si considerano in gara i concorrenti, muniti di regolare numero o di altro contrassegno identificativo rilasciato dagli organizzatori, che non abbiano, rispetto al primo, un ritardo incolmabile in funzione delle caratteristiche della manifestazione e del percorso ovvero che, comunque, superi i 15 minuti. Per le competizioni a tappe e per quelle di interesse nazionale ed internazionale, il tempo massimo di distacco dal primo concorrente può essere indicato all'interno del documento che autorizza la competizione stessa.

Art. 9.

Utilizzo dei dispositivi luminosi

1. Durante il servizio di scorta tecnica i veicoli devono circolare con i proiettori anabbaglianti e gli altri dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione accesi, anche quando non ne è prescritto l'uso ai sensi dell'art. 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Durante il servizio di scorta tecnica, inoltre, devono essere tenuti sempre in funzione i dispositivi supplementari di segnalazione visiva di cui all'art. 5.

Capo III

OBBLIGHI DEL PERSONALE CHE EFFETTUA UNA SCORTA

Art. 10.

Il responsabile della scorta

1. Il servizio di scorta tecnica è svolto sotto la diretta responsabilità dell'organizzatore della manifestazione sportiva indicato nell'autorizzazione ad effettuarla, rilasciata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9.

2. Il responsabile della scorta deve avere con sé idonea documentazione dalla quale risulti il rapporto che lega i soggetti che svolgono la scorta alle imprese, società o associazioni sportive di cui all'art. 1.

3. Il personale impegnato nel servizio di scorta deve avere con sé l'attestato di abilitazione di cui all'art. 3.

Art. 11.

Obblighi delle persone che effettuano la scorta

1. Tutte le persone che effettuano la scorta devono essere costantemente in grado di comunicare con il direttore di organizzazione o di corsa ovvero, in mancanza, con altro responsabile designato dall'organizzatore autorizzato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e con gli eventuali altri membri della scorta che si trovano su altri veicoli, e devono intervenire con efficacia e tempestività di fronte ad ogni situazione che necessiti di attività di segnalazione.

2. Il soggetto autorizzato a svolgere la competizione ciclistica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non deve consentire che si inizi il servizio di scorta tecnica senza aver verificato che:

a) le dotazioni e gli equipaggiamenti dei veicoli e del personale abilitato al servizio di scorta, di cui agli articoli 5 e 6, siano presenti su ciascun veicolo, correttamente installati e perfettamente funzionanti;

b) le autorizzazioni allo svolgimento della competizione, nonché quelle rilasciate dagli organi di polizia stradale, siano valide e le relative prescrizioni particolari siano rispettate ed il percorso segnalato corrisponda a quello autorizzato;

c) tutto il personale abilitato impiegato sia edotto del percorso autorizzato, del numero dei partecipanti e del regolamento di gara, se prescritto, nonché di ogni prescrizione o limitazione imposta nell'autorizzazione;

d) i sistemi di comunicazione tra i veicoli di scorta siano efficienti;

e) sia stata resa operativa una copertura assicurativa specifica sulla responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività di scorta tecnica con un massimale non inferiore a due milioni di euro, aumentato di centomila euro per ogni veicolo utilizzato per svolgere la scorta oltre il numero minimo previsto dall'art. 7;

f) per il servizio di scorta tecnica si possa avvalere della prestazione a titolo gratuito ovvero oneroso di un numero adeguato di persone che possono svolgere l'attività ai sensi dell'art. 1, che siano state preventivamente edotte di tutte le informazioni necessarie a svolgere correttamente la scorta stessa.

3. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verifichi una situazione imprevedibile per la quale non siano più soddisfatte le condizioni di sicurezza o rispettate le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, ovvero quelle relative al numero minimo dei veicoli e degli abilitati di cui all'art. 7, comma 1, previa comunicazione tempestiva della situazione al direttore di corsa o agli organizzatori, la scorta tecnica deve essere immediatamente interrotta, con le conseguenze previste dall'art. 9, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Nei casi previsti dal comma 3, in alternativa all'immediata interruzione della scorta e previa informazione completa e tempestiva a tutti i concorrenti, è consentito proseguire il servizio, limitatamente all'effettuazione di un'attività di segnalazione della presenza dei concorrenti sulla strada, se questi, d'intesa con il direttore di corsa o con gli organizzatori, hanno accettato di continuare la circolazione nel pieno rispetto di tutte le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, interrompendo, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza richieste, qualsiasi attività competitiva su strada.

Art. 12.

Modalità di svolgimento della scorta tecnica

1. Nelle strade a doppio senso di circolazione, i veicoli sopraggiungenti dall'opposto senso di marcia devono essere fatti accostare e fermare, se possibile al di fuori della carreggiata, per consentire il transito della carovana sportiva scortata che occupa l'intera carreggiata fino al passaggio del veicolo di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b)*.

2. In caso di neve, ghiaccio, scarsa visibilità per nebbia ovvero per altra causa, quando non sia possibile scorgere un tratto di strada corrispondente a m 70 circa, la scorta tecnica deve essere immediatamente interrotta, con le conseguenze previste dall'art. 9, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Durante l'effettuazione dei servizi di scorta, il personale abilitato deve sempre indossare i giubbetti rifrangenti di cui all'art. 6, comma 1, lettera *d)*.

4. Qualora sia necessario fornire agli utenti che percorrono la strada interessata dalla manifestazione ovvero che vi si immettono da strade laterali o da luoghi non soggetti a pubblico passaggio, preventivo avviso dell'imminente sopraggiungere della carovana ciclistica, il personale abilitato al servizio di scorta deve provvedere a segnalarlo agli utenti stessi con adeguato anticipo e nei modi più opportuni, imponendo loro di rallentare utilizzando la bandierina di colore arancio fluorescente di segnalazione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera *b)*. In galleria ovvero in condizioni di scarsa visibilità, in luogo o in aggiunta alle segnalazioni con la bandierina, devono essere effettuate segnalazioni luminose con i dispositivi di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*.

5. In occasione del transito della carovana ciclistica, il personale abilitato di scorta deve provvedere a rendere attuale la sospensione temporanea della circolazione, imposta ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a tutela della sicurezza della competizione, attraverso segnalazioni con la paletta di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*. Le segnalazioni devono essere realizzate in modo non equivoco e devono essere rivolte sia alle correnti di traffico che si trovano sulla strada interessata dal transito della carovana sia a quelle che vi si immettono da strade laterali o da luoghi non soggetti a pubblico passaggio.

6. La paletta di segnalazione, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, deve essere usata esclusivamente per le segnalazioni manuali dirette a disciplinare il traffico e per segnalare agli utenti della strada in movimento l'imminente approssimarsi della carovana ciclistica, ad una distanza non superiore a cinquecento metri dal primo concorrente considerato in corsa e a duecento metri dall'ultimo. L'uso della paletta di segnalazione fuori dai casi indicati è vietato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. Fino al 30 giugno 2003, nei casi in cui l'ente che rilascia l'autorizzazione allo svolgimento della competizione ciclistica abbia previsto la necessità della scorta di un organo di polizia stradale, lo stesso, ai sensi dell'art. 6, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ove ne ricorrano le condizioni, può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, di una scorta tecnica che, qualora sia verificato, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli organizzatori, che in tutto il percorso o in parte dello stesso non sia possibile avvalersi delle imprese, delle società o delle associazioni autorizzate, può essere effettuata con veicoli nella disponibilità di chi organizza la manifestazione aventi i requisiti indicati nel presente disciplinare e con personale, di provata esperienza, appartenente ad associazioni sportive affiliate alla Federazione ciclistica italiana o agli enti di promozione sportiva riconosciuti.

2. Nei casi previsti dal comma 1 devono essere rispettate tutte le previsioni del presente disciplinare relative al numero ed all'equipaggiamento dei veicoli, al numero delle persone da impiegare per ciascuna scorta, nonché tutte le disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei servizi di scorta tecnica.

3. Nei casi previsti dal comma 1 chi organizza la manifestazione deve altresì dichiarare di aver adempiuto agli obblighi di copertura assicurativa per i rischi connessi all'attività di scorta tecnica.

ALLEGATO 1

MATERIE DELLE PROVE D'ESAME

a) Nozioni generali sul Nuovo codice della strada.

b) Definizioni stradali e di traffico.

c) Classificazione delle strade: classificazione amministrativa, classificazione tecnico-funzionale, segnaletica di identificazione delle strade.

d) Autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni sportive - Prescrizioni - Criteri per l'imposizione della scorta di polizia o della scorta tecnica - Dispositivi di segnalazione visiva - Violazioni e sanzioni.

e) Cantieri stradali: segnalamento e delimitazione, barriere e coni, visibilità notturna, persone al lavoro, veicoli operativi, cantieri mobili, strettoie e sensi unici alternati.

f) Segnalazione dei pericoli e tecniche di regolazione del traffico.

g) Limiti di velocità e distanze di sicurezza.

h) Limitazioni alla circolazione nei giorni festivi.

i) Servizi di Polizia stradale ed espletamento degli stessi.

l) Autorizzazione delle imprese, delle società o delle associazioni, obblighi del caposcorta e del personale abilitato, equipaggiamento delle persone e dei veicoli per le scorte tecniche.

m) Impiego delle attrezzature in dotazione per il servizio di scorta.

n) Modalità di svolgimento dei servizi di scorta tecnica.

o) Responsabilità civile verso terzi.

p) Impiego degli apparati radio per i collegamenti.

ALLEGATO 2

ATTESTATO DI ABILITAZIONE

Intestazione dell'ufficio

Si attesta che, in data odierna, il sig. .... nato a .... il .... dopo aver superato la prova d'esame predisposta da questo ufficio, ha ottenuto l'abilitazione a svolgere i servizi di scorta tecnica in occasione dello svolgimento di gare ciclistiche di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale abilitazione ha validità per cinque anni e può essere rinnovata. La presente attestazione viene rilasciata all'interessato in originale.

Data - Timbro della Repubblica

Firma

Il Dirigente del Compartimento
di Polizia stradale

ALLEGATO 3

ALLEGATO 4

PALETTA DI SEGNALAZIONE

Caratteristiche:
-disco metallico o di materiale sintetico di diametro 15 cm, con pellicola rifrangente di colore rosso su entrambe le facce e bordino bianco;
-manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco

03A00978

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 dicembre 2002.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori di ricerca esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'art. 14 del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 1803/Ric. del 2 dicembre 2002, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 10 dicembre 2002, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Veneto.

ACRAM S.P.A., via Sant'Ambrogio di Valpolicella Località Pigna, 13 - 37010 Frazione Gargagnano (Verona).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 29.24.3 Progettazione, fabbricazione di macchine di impiego generale.

Punto di primo contatto: tel. 045-6835411 - E-mail info@acram.it - fax 045-6835422 - sito Internet www.acram.it

ECAM S.A.S. DI CAMPORESE RENZO & C., via Lago di Alleghe, 15 Z.I. - 36015 Schio (Vicenza).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73.10.07 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;

73.10.04 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della chimica;

73.10.05 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della biologia.

Punto di primo contatto: tel. 0445-575680 - E-mail ecam@keycomm.it - fax 0445-575812.

Lombardia.

FONDAZIONE LABORATORIO PROVE MATERIE PLASTICHE, piazza Leonardo Da Vinci, 32 - 20133 Milano.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

25.1 Fabbricazione di articoli in gomma;

25.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche;

24.30 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici.

Punto di primo contatto: tel. 02-23993285 - E-mail fllpmp@mail.polimi.it - fax 02-23993266 - sito Internet www.polimi.it/ciic/fondazione

P GROUP S.R.L., piazzale Donegani, 12 - 44100 Ferrara.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 25.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche.

Punto di primo contatto: tel. 0532-598449 - E-mail a.falcinelli@p-group.it - fax 0532-597762 - sito Internet www.p-group.it

Emilia-Romagna.

NIER INGEGNERIA S.R.L., via Altabella, 3 - 40126 Bologna.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 73.10G Ricerca, studi, ingegnerizzazione di tecnologie ambientali, energetiche, ecologiche, industriali ed informatiche.

Punto di primo contatto: tel. 051-234359 - E-mail segreteria@niering.it - fax 051-239530 - sito Internet www.niering.it

Marche.

A.S.TE.RI.A. S.R.L., via 81ª Strada, 19 - 63033 Centobuchi (Ascoli Piceno).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

K 73.1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;

K 74.13 Studi di mercato e sondaggi di opinione.

Punto di primo contatto: tel. 0735-703761 - E-mail info@asteriasrl.it - fax 0735-711424 - sito Internet www.asteriasrl.it

Campania.

SESM CONSORZIO, via Gianturco, 31/C - 80146 Napoli.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

72 Progettazione e realizzazione software;

73.1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;

74.84 Attività di formazione.

Punto di primo contatto: tel. 081-5621317 - E-mail mloffredda@sesm.it - fax 081-5621321 - sito Internet www.sesm.it

Puglia.

ILS S.R.L., via Dalmazia, 13 - 72100 Brindisi.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

72.20 Fornitura di software e consulenza in materia di informatica;

72.30 Elaborazione elettronica dei dati;

72.40 Attività delle banche di dati.

Punto di primo contatto: tel. 0831-530932 - E-mail ils@ipesgroup.com - fax 0831-508106 - sito Internet www.ipesgroup.com

LIBET S.R.L., via Dalmazia, 13 - 72100 Brindisi.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

72.20 Fornitura di software e consulenza in materia di informatica;

72.30 Elaborazione elettronica dei dati;

72.40 Attività delle banche di dati.

Punto di primo contatto: tel. 0831-530932 - E-mail libet@ipesgroup.com - fax 0831-508106 - sito Internet www.ipesgroup.com

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il dirigente: COBIS

03A00932

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 14 giugno 2002.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la società Nuova Biozenit S.p.a. (Deliberazione n. 53/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modifizioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d), e), f)* «contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999 nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160/1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate o alla modifica di tali elenchi, a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11/2000), che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista all'art. 87, 3, a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della «Programmazione negoziata»;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 415/1992, convertito con modificazioni nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni a sostegno delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, del commercio e artigianato 14 luglio 2000, n. 900315, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), e dal punto 2, lettera *B)*, della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la citata delibera n. 127 che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata nei settori dell'agricoltura e della pesca;

Viste le proprie delibere 1° febbraio 2001, n. 20 (*Gazzetta Ufficiale* n. 126/2001), e 8 marzo 2001, n. 40 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158/2001), con le quali sono stati revocati i finanziamenti relativi ai contratti di programma in essere con la Piaggio Veicoli Europei S.p.a. e la Texas Instruments Italia S.p.a., pari complessivamente a 388.704 migliaia di euro (23.776 migliaia di euro più 364.928 migliaia di euro);

Vista la propria delibera 3 maggio 2001, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186/2001), con la quale è stato approvato in via programmatica, a valere sulle risorse sopra citate, il finanziamento pari a 23.137.269 di euro per gli investimenti relativi al contratto di programma Nuova Biozenit, prevedendo che l'assegnazione definitiva fosse effettuata non appena puntualmente definite le risultanze istruttorie;

Vista la nota 2 maggio 2001, n. 0018278, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato la proposta di stipula del contratto di programma, con il relativo piano progettuale, presentato dalla Nuova Biozenit S.p.a. per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse nel comune di Catanzaro, area Obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.a. L'iniziativa, da realizzarsi nel periodo 2001-2003, prevedeva investimenti industriali per un totale di 48.030 migliaia euro, un onere a carico della finanza pubblica pari a 26.236 migliaia di euro e un'occupazione aggiuntiva di centoventisette unità;

Vista la nota 31 maggio 2002, n. 900231, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato una rimodulazione degli investimenti previsti nella sopra citata nota n. 0018278 e ha richiesto l'assegnazione definitiva delle risorse di cui alla citata delibera n. 81/2001. Il nuovo programma prevede la realizzazione da parte della Nuova Biozenit S.p.a di una centrale elettrica a biomasse e di serre destinate alla produzione di fiori attraverso un procedimento intensivo di fioritura alimentato essenzialmente dall'impianto di cogenerazione attivato dalla centrale a biomasse, da realizzare nella provincia di Catanzaro, area obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.a. del Trattato C.E. L'iniziativa prevede investimenti per 50.610 migliaia di euro da realizzarsi nel periodo 2002-2004, un onere a carico della finanza pubblica pari a 22.210 migliaia di euro e un'occupazione aggiuntiva pari a centotrenta addetti;

Considerato che, rispetto alla proposta, sono da considerare ammissibili investimenti per un totale di 45.634,6 migliaia di euro, cui corrisponde un onere a carico della finanza pubblica pari a 22.207,70 migliaia di euro e un'occupazione aggiuntiva di centotrenta addetti;

Considerato che il progetto costituisce un esempio notevole nell'ambito dello sviluppo in Italia di sistemi di produzione energetica eco-compatibili integrati nella filiera agro-industiale;

Considerato che la regione Calabria, con deliberazioni 27 aprile 2001, n. 356, e 11 giugno 2002, n. 505, ha confermato il proprio interesse per il progetto della Nuova Biozenit S.p.a. «ritenendo lo stesso compatibile con la programmazione regionale e con gli obiettivi della politica regionale orientata principalmente al sostegno dei sistemi di sviluppo locale e della crescita occupazionale» e ha deliberato il proprio concorso partecipativo nella misura di 3.098,741 migliaia di euro, nei limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Ritenuto di assicurare la copertura degli oneri a carico dello Stato, che ammontano a 19.108,959 migliaia di euro, a valere sulle disponibilità derivanti dalle sopra citate economie;

Tenuto conto che, con verbale 25 ottobre 2001, sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro 4 mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione, con la società Nuova Biozenit S.p.a., il contratto di programma per l'attuazione di un articolato piano di investimenti nel compatto industriale, agricolo e agroindustriale da realizzarsi nel comune di Catanzaro, area ricompresa nell'Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87, 3, a) del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, pari a 45.634,80 migliaia di euro, sono così suddivisi:

investimenti agricoli: 23.292,70 migliaia di euro;

investimenti industriali: 22.342,10 migliaia di euro;

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono calcolate nella seguente misura:

investimenti agricoli: 40% E.S.L., per gli investimenti non localizzati in zone agricole svantaggiate;

investimenti industriali: 76,8446 % della misura massima ammissibile pari al 50% di E.S.N.

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie, è determinato complessivamente in 22.207,70 migliaia di euro. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in 19.108,959 migliaia di euro. La restante somma di 3.098,741 migliaia di euro sarà a carico della regione Calabria. Il finanziamento sarà erogato in tre annualità di pari importo a decorrere dal 2002.

1.4 Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.

1.5 Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2004.

1.6 Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a centotrenta addetti.

1.7 Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 19.108,959 migliaia di euro a valere sulle somme rinvenienti dalle revoche indicate in premessa.

3. Prima dell'emissione del decreto di concessione delle agevolazioni il Ministero delle attività produttive dovrà aver completato la verifica sulle condizioni di redditività dei singoli beneficiari delle agevolazioni per gli investimenti agricoli, nonché di tutte le altre condizioni previste dal citato regime di aiuti in materia agricola.

Roma, 14 giugno 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del Cipe: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 27 gennaio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 276

03A01161

DELIBERAZIONE 31 ottobre 2002.

Legge n. 443/2001 - 1° Programma delle opere strategiche - Passante di Mestre. (Deliberazione n. 92/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cd. «legge obiettivo»), che all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Mini-

stero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione dei soggetti autorizzati a contrarre mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie, per la definizione delle modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e per la quantificazione delle quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle opere strategiche, che include nel sottosistema del «corridoio plurimodale padano» il progetto «asse autostradale medio padano Brescia-Milano. Passante di Mestre» del costo complessivo di 2.737,222 Meuro, di cui 1.962,536 riferiti al Passante di Mestre;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria 2003-2006, che, tra l'altro, evidenzia, all'interno del programma approvato con la citata delibera, gli interventi che per dimensione, incisività sul territorio e rilevanza su scala internazionale, rappresentano le opere chiave dell'azione avviata dal Governo nel settore infrastrutturale;

Considerato che questo Comitato, in linea generale, ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento, e considerato che, per quanto concerne specificatamente l'intervento sopra indicato, questo Comitato ha precisato - giusta nota apposta in calce all'allegato 1 - che le previsioni di spesa sono state inserite a titolo cautelativo, trattandosi d'intervento per il quale è possibile si verifichi il ricorso alla «legge obiettivo» solo per le procedure;

Considerato che, con nota del 21 ottobre 2002, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, una nota informativa sul «Passante di Mestre»;

Considerato che, con successiva nota del 30 ottobre 2002, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha integrato l'informativa di cui sopra, specificando di prevedere, al momento, l'avvio della fase realizzativa esclusivamente per il passante esterno di Mestre;

Prende atto

che il 1° agosto 1997 tra il Governo e la regione Veneto è stato stipulato un accordo quadro per la realizzazione di un raccordo autostradale, al fine di eliminare la strozzatura del nodo di Mestre, ove confluiscono le autostrade Venezia - Padova, Venezia - Belluno e Venezia - Mestre;

che, in attuazione dell'accordo di cui sopra, l'ANAS, con convenzione aggiuntiva del 29 marzo 1999, ha esteso la concessione, per il terzo di competenza, alla società Autostrade ed ha predisposto analoghe convenzioni con le altre società concessionarie interessate;

che il 9 agosto 2001, non essendo ancora intervenuto il parere favorevole degli enti locali interessati, Governo e regione hanno stipulato un nuovo accordo;

che, a seguito dell'inserimento dell'intervento complesso sopra citato nel programma delle opere strategiche e dell'individuazione di due soluzioni integrabili (passante esterno e tunnel), le società autostradali interessate (Società Autostrade, Autostrade di Venezia e Padova, Autovie Venete), con nota del 3 luglio 2002, hanno rappresentato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'intendimento di concorrere alla realizzazione del solo passante esterno, assumendo a proprio carico l'83,8% del costo relativo;

che l'ANAS ha già proceduto all'approvazione del piano finanziario redatto dalle società concessionarie per la realizzazione del passante esterno, il cui costo è stato quantificato in circa 700 Meuro;

che, a quanto specificato nelle relazioni citate in premessa, nella fase di realizzazione interverranno in una società di progetto, apportando il contributo dei loro studi e delle loro capacità finanziarie, le forze imprenditoriali locali che già avevano promosso un'iniziativa di realizzazione del passante con lo strumento del project financing;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fatto presente come, stante l'avvenuto varo della legge n. 166/2002 e del decreto legislativo attuativo della «legge obiettivo», sia ormai possibile passare alla fase dell'istruttoria sulla progettazione del passante esterno, che sarà consegnata entro il mese di novembre 2002, mentre la soluzione «in tunnel» sarà esaminata a seguire;

che la realizzazione del passante assume carattere prioritario nel programma di miglioramento della rete stradale italiana, in quanto intesa ad eliminare punti di saturazione su un collegamento fondamentale per i trasporti nazionali sulla direttrice est-ovest;

che, conseguentemente, è opportuno promuovere il passaggio alle fasi successive, fissando il cronoprogramma degli adempimenti relativi al passante esterno, e dando, nel contempo, certezze sull'impegno dello Stato a contribuire al relativo finanziamento in modo da conferire così effettività ad una soluzione progettata in termini di eventualità nella delibera n. 121/2001;

Delibera

a scioglimento della riserva sottesa nell'annotazione di cui all'allegato 1 della delibera n. 121/2001:

l'onere di realizzazione del passante esterno di Mestre, per la parte che non risulterà autofinanziata dalle società concessionarie nel piano finanziario di cui appresso, verrà assunto dallo Stato a proprio carico e verrà imputato alle risorse destinate all'attuazione della «legge obiettivo»;

l'onere predetto è al momento quantificato in 113,40 Meuro, pari al 16,2% dell'importo di 700 Meuro indicato quale costo di realizzazione del passante nel piano finanziario di cui trattasi. L'onere stesso verrà più puntualmente determinato a seguito dell'approvazione del piano finanziario stesso da parte dei Ministeri competenti;

Invita

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

a procedere, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla sollecita approvazione del piano finanziario predisposto dalle società concessionarie per la realizzazione del passante esterno;

a promuovere il passaggio alle successive fasi di progettazione dell'intervento di cui al punto precedente ed a curare, in particolare, tutti gli adempimenti necessari affinché venga rispettato il cronoprogramma indicato nella nota informativa del 30 ottobre 2002, come appresso sintetizzato:

presentazione, da parte delle società concessionarie, del progetto preliminare all'ANAS entro il mese di novembre 2002;

ultimazione dell'istruttoria del suddetto progetto preliminare e della VIA, con contestuale trasmissione a questo Comitato per la prescritta approvazione, entro il mese di aprile 2003;

avvio della gara per l'affidamento a contraente generale, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 190/2002, entro dieci giorni dalla delibera con la quale questo Comitato procederà all'approvazione del progetto preliminare e della VIA;

aggiudicazione e consegna dei lavori entro il 31 dicembre 2003;

a riferire a questo Comitato, alla prima seduta utile, circa l'avvenuto assolvimento degli adempimenti di cui sopra;

l'Unità tecnica - Finanza di progetto:

a valutare la possibilità di attivare ulteriori forme di finanziamento, alternative a quelle pubbliche, per la realizzazione dell'opera, ivi incluso l'eventuale utilizzo dei flussi di ricavi derivanti dalla monetizzazione dei benefici economici assicurati al territorio ed all'imprenditoria locale dalla migliore accessibilità conseguente a detta realizzazione;

a prestare la propria assistenza nelle varie fasi procedimentali concernenti la progettazione e l'attuazione dell'intervento, in considerazione del più volte rilevato carattere strategico che il medesimo presenta.

Roma, 31 ottobre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del Cipe: BALSASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 17 gennaio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio. 185

03A01160

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 29 gennaio 2003.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento n. 10629 dell'8 aprile 1997 concernente l'albo e l'attività dei promotori finanziari. (Deliberazione n. 13915).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Viste le leggi 7 giugno 1974, n. 216, e 2 gennaio 1991, n. 1, e le loro successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 23 luglio 1996, n. 415, e 24 febbraio 1998, n. 58;

Visti i regolamenti adottati con delibere n. 10629 dell'8 aprile 1997 e n. 11522 del 1° luglio 1998, e le loro successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 18 del regolamento 10629/97 che disciplina la cancellazione dall'Albo unico nazionale dei promotori finanziari;

Visto il decreto dell'11 novembre 1998, n. 472, come successivamente modificato con decreto 12 aprile 2000, n. 140, con cui il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha adottato il regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari;

Ritenuto di dover integrare le disposizioni contenute nell'art. 18 del regolamento n. 10629/97 al fine di disciplinare compiutamente, in attuazione dell'art. 31, comma 6, lettera *b)*, del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, la reiscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari già cancellati;

Delibera:

Il regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori finanziari, adottato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, così come successivamente modificato, è modificato ed integrato come segue:

l'art. 18 (Cancellazione dall'albo) è rubricato come segue: (Cancellazione dall'albo e reiscrizione);

all'art. 18, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma:

9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 ed 8 si applicano, ai fini della reiscrizione, le disposizioni concernenti i requisiti di professionalità vigenti al momento della precedente iscrizione.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino della Consob ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Milano, 29 gennaio 2003

p. *Il Presidente:* CARDIA

03A01159

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina della dott.ssa Maria Grazia Cappugi, consigliere di Stato, a Commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 dicembre 2002 la dott.ssa Maria Grazia Cappugi, consigliere di Stato, è stata nominata, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo, fino al 31 dicembre 2003.

03A00986

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 15 gennaio 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Enrico Massimo Carle, Console onorario della Repubblica di El Salvador in Pavia.

03A01025

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 3 febbraio 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0729
Yen giapponese	129,27
Corona danese	7,4377
Lira Sterlina	0,65530
Corona svedese	9,2334
Franco svizzero	1,4684
Corona islandese	82,92
Corona norvegese	7,4790
Lev bulgaro	1,9553
Lira cipriota	0,57927
Corona ceca	31,560
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,73
Litas lituano	3,4521
Lat lettone	0,6224
Lira maltese	0,4197
Zloty polacco	4,1153
Leu romeno	35613
Tallero sloveno	231,0655
Corona slovacca	41,894
Lira turca	1758000
Dollaro australiano	1,8405
Dollaro canadese	1,6303
Dollaro di Hong Kong	8,3685
Dollaro neozelandese	1,9790
Dollaro di Singapore	1,8699
Won sudcoreano	1264,41
Rand sudafricano	9,1747

Cambi del giorno 4 febbraio 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0822
Yen giapponese	129,95
Corona danese	7,4357
Lira Sterlina	0,65710
Corona svedese	9,2427
Franco svizzero	1,4673
Corona islandese	83,31
Corona norvegese	7,4870
Lev bulgaro	1,9556
Lira cipriota	0,57961
Corona ceca	31,613
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,11
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,6256
Lira maltese	0,4203
Zloty polacco	4,1438
Leu romeno	35847
Tallero sloveno	231,1415
Corona slovacca	41,754
Lira turca	1776000
Dollaro australiano	1,8361
Dollaro canadese	1,6415
Dollaro di Hong Kong	8,4407
Dollaro neozelandese	1,9736
Dollaro di Singapore	1,8823
Won sudcoreano	1274,29
Rand sudafricano	9,1027

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A01488 - 03A01489

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lisoflu».

Con il decreto n. 800.5/R.M.455/D2 del 14 gennaio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

Medicinale: LISOFLU.

8 bustine granulato - A.I.C. n. 027564018.

Motivo della revoca della Sanofi-Synthelabo OTC S.p.a., titolare della specialità.

03A00927

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piperacillina Lilly».

Con il decreto n. 800.5/R.M.99/D8 del 17 gennaio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

Medicinale: PIPERACILLINA LILLY.

1 g polvere per soluzione iniettabile 1 flacone - A.I.C. n. 034103 010;

2 g polvere per soluzione iniettabile 1 flacone - A.I.C. n. 034103 022.

Motivo della revoca: rinuncia della Eli Lilly Italia S.p.a., titolare della specialità.

03A00926

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Perclar».

Con il decreto n. 800.5/R.M.103/D9 del 20 gennaio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

PERCLAR, im 10 fiale 1 ml 30 mg - A.I.C. n. 024760 035.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pfizer Italia S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

03A00935

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali della Società Laboratoires Dolisos Italia S.r.l., in Sesto S. Giovanni.

Con il decreto n. M-6/2003 del 15 gennaio 2003 è stata sospesa su richiesta della Società Laboratoires Dolisos Italia S.r.l. l'autorizzazione alla produzione di medicinali omeopatici per la propria officina sita in Sesto S. Giovanni (Milano) - via Privata Grugnola n. 171.

03A00936

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Proroga del mandato del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa IPAS.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 2003 è stato prorogato alla data del 31 dicembre 2003 il mandato del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa IPAS.

03A01056

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «I.C.R. S.r.l. Istituto di certificazione e revisione aziendale», in Busto Arsizio.

Con D.D. 20 gennaio 2003, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 6 luglio 1976, modificata in data 13 giugno 1983, alla società «I.C.R. S.r.l. Istituto di certificazione e revisione aziendale», con sede legale in Busto Arsizio (Varese), numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale n. 00388430126, è dichiarata decaduta a seguito di modifica dell'oggetto sociale in conformità al disposto del decreto legislativo n. 88 del 27 gennaio 1992.

03A00930

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Trasformazione dell'Istituto di studi verdiani, in Parma, in fondazione di diritto privato ed approvazione del relativo statuto.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 31 dicembre 2002, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l'Istituto di studi verdiani, con sede in Parma è stato trasformato in fondazione di diritto privato, e ne è stato approvato il relativo statuto.

03A01055

Trasformazione del Centro nazionale di studi Manzoniani, in Milano, in fondazione di diritto privato ed approvazione del relativo statuto.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 27 dicembre 2002, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, il Centro nazionale di studi Manzoniani, con sede in Milano, è stato trasformato in fondazione di diritto privato e ne è stato approvato il relativo statuto.

03A00895

Trasformazione dell'Istituto italiano per la storia della musica, in Roma, in fondazione di diritto privato ed approvazione del relativo statuto.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 27 dicembre 2002, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l'Istituto italiano per la storia e la musica, con sede in Roma, è stato trasformato in fondazione di diritto privato e ne è stato approvato il relativo statuto.

03A00896

Assunzione della personalità giuridica del Centro nazionale di studi Alfieriani, in Asti ed approvazione del relativo statuto

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 30 dicembre 2002, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, il Centro nazionale di studi Alfieriani, con sede in Asti, ha assunto la personalità giuridica di diritto privato, la nuova denominazione «Centro studi Alfieriani» e ne è stato approvato il relativo statuto.

03A00893

Assunzione della personalità giuridica dell'Istituto di studi filosofici «Enrico Castelli», in Roma ed approvazione del relativo statuto.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 30 dicembre 2002, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l'Istituto di studi filosofici «Enrico Castelli», con sede in Roma, ha assunto la personalità giuridica di diritto privato e ne è stato approvato il relativo statuto.

03A00892

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Cambio della denominazione sociale della Levante Norditalia S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni (in breve Levante Norditalia S.p.a.), in Milano.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 28 gennaio 2003, ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995, le modifiche statutarie deliberate in data 16 dicembre 2002 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Levante Norditalia S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni (in breve Levante Norditalia S.p.a.). Tali modifiche riguardano, tra l'altro, il cambio della denominazione sociale in Carige R.D. assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve Carige Assicurazioni S.p.a.).

03A00977

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la sottoriportata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltara di Ferrara con determinazione del dirigente del I settore n. 3 del 10 gennaio 2003.

N. marchio 47FE - Impresa Pampolini Monica - sede Ferrara.

03A01058

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 6, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la ditta Fanton Gioielli s.n.c., con sede in Piazza Borsa, 6 - Treviso, titolare del marchio di identificazione n. 56-TV, ha smarrito due punzoni riportanti il marchio suddetto.

L'impresa ha presentato regolare denuncia di smarrimento dei due punzoni.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla camera di commercio di Treviso.

Ai sensi dell'art. 29, comma 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la ditta Tecnigold S.p.a., con sede in via Molini, 30 - Borso del Grappa (Treviso), titolare del marchio di identificazione n. 60-TV, ha smarrito n. 2 punzoni riportanti il marchio suddetto.

L'impresa ha presentato regolare denuncia di smarrimento dei due punzoni.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio di Treviso.

03A01057 - 03A00899

COMUNE DI ALZATE BRIANZA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Alzate Brianza (provincia di Como) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis);

1) di determinare per l'anno 2003 le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille;

tutti gli altri soggetti passivi: 6 per mille;

valore aree edificabili (art. 1 del regolamento): € 77,47/mq;

detrazione per unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale € 103,29 determinate con propria deliberazione n. 19 del 30 gennaio 2001 e ridenominate in euro con determinazione del responsabile dell'area economico-finanziaria n. 55 del 28 dicembre 2001.

(Omissis).

03A00937

COMUNE DI AMBLAR

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Amblar (provincia di Trento) ha adottato il 27 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis);

1) di determinare, per le finalità di cui in premessa, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nella misura del 4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali e del 5 per mille per le seconde case e per i terreni edificabili;

2) di stabilire in € 155,00 la detrazione d'imposta ai fini I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, pro anno 2003.

(Omissis).

03A00938

COMUNE DI ARSAGO SEPRIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Arsago Seprio (provincia di Varese) ha adottato l'11 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis);

1) di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille e di applicare la detrazione di € 103,29 (L. 200.000) per le abitazioni principali.

(Omissis).

03A00939

COMUNE DI BLEVIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Blevio (provincia di Como) ha adottato il 5 novembre ed il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis);

1) di integrare la deliberazione di giunta comunale n. 85/2002 specificando che l'aliquota ordinaria nella misura del 5 per mille si applica:

alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

altre unità immobiliari locate ai residenti con contratto registrato che vengono utilizzate come abitazione principale;

agli immobili diversi dalle abitazioni.

Si specifica altresì che l'aliquota nella misura del 7 per mille si applica:

agli immobili posseduti oltre l'abitazione principale (seconda casa);

alle abitazioni (seconda casa) locate ai cittadini non residenti.

(Omissis).

03A00940

COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Brembate di Sopra (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis);

1) di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) quantificandola nella misura del 5,30 per mille.

(Omissis).

03A00941

COMUNE DI CALDOGNO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Caldogno (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis);

di confermare anche per l'anno 2003 le aliquote per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili, confermate per l'anno 2002 con propria deliberazione n. 71 del 28 novembre 2001, come più sotto riportate con le motivazioni nelle premesse indicate:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota per l'abitazione principale: 6 per mille;

aliquota per le aree fabbricabili: 7 per mille;

aliquota fabbricati adibiti ad uso residenziale risultanti liberi o sfitti: 7 per mille;

detrazione per abitazione principale: € 180,00.

(Omissis).

03A00942

COMUNE DI CANAZEI (CIANACEI)

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Canazei (Cianacei) (provincia di Trento) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis);

1) di determinare per l'anno 2003, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;

2) di determinare per l'anno 2003, l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, l'aliquota nella misura del 4 per mille;

3) di fissare per l'anno 2003 la riduzione al 50%, oltre ad € 103,29 di legge, dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. La riduzione si applica anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

03A00943

COMUNE DI COLLE DI MEZZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Colle di Mezzo (provincia di Chieti) ha adottato il 31 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis);

di confermare per l'anno 2003, la stessa aliquota del 5 per mille praticata per l'anno 2002 in ordine all'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

03A00944

COMUNE DI DORLIGO DELLA VALLE (OBCINA DOLINA)

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Dorligo della Valle (Obcina Dolina) (provincia di Trieste) ha adottato il 16 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis);

1) di riconfermare per l'anno 2003, *(omissis)*, la vigente aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) del 5 per mille e l'aliquota del 4,5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze.

(Omissis).

03A00945

COMUNE DI ISOLA SANT'ANTONIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Isola Sant'Antonio (provincia di Alessandria) ha adottato il 5 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis);

1) di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al 6 per mille.

(Omissis).

03A00946

COMUNE DI NIELLA TANARO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Niella Tanaro (provincia di Cuneo) ha adottato il 5 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis);

di mantenere per l'esercizio 2003 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale ed al 6,5 per mille per i fabbricati destinati ad uso diverso dalla abitazione principale.

(Omissis).

03A00947

COMUNE DI QUAREGNA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Quaregna (provincia di Biella) ha adottato il 18 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis);

1) di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

03A00948

COMUNE DI SALERANO CANAVESE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Salerano Canavese (provincia di Torino) ha adottato il 27 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis);

1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

6 per mille per l'abitazione principale;

7 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili.

(Omissis).

03A00949

COMUNE DI VENTOTENE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Ventotene (provincia di Latina) ha adottato il 7 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis);

1) determinare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata nel comune di Ventotene (Latina) nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

03A00950

COMUNE DI VILLAMASSARGIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Villamassargia (provincia di Cagliari) ha adottato il 12 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis);

di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), nella misura del 5 per mille e la detrazione prevista per l'abitazione principale nella misura minima prevista per legge.

(Omissis).

03A00951

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501029/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.